

ma 2 si procederà al sorteggio qualora anche uno solo dei migliori offerenti non sia presente o non intenda fare offerta migliorativa;

19.6 l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 30, comma 2, L. 109/94 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 12.1.2 del C.S.A.;

19.7 si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, comma 11-ater L. 109/94 e s.m.i. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese cooptate, mentre, nell'ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione;

19.8 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

19.9 nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della L. 109/94 e s.m.i. i requisiti di cui all'art. 14 del presente bando devono essere posseduti ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 554/99.

19.10 è ammesso il subappalto.

19.11 non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, incomplete;

19.12 aggiudicazione definitiva ad unico incanto.

19.13 ente appaltante si riserva comunque facoltà di non aggiudicare e facoltà ex art. 10, comma 1 ter L. 109/94 s.m.i.;

19.14 la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6 del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL), sarà aggiunto, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui al punto 5 del presente bando, secondo le modalità previste dal "C.S.A."; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'art. 31 del "C.S.A.";

19.15 i pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

19.16 sopralluogo obbligatorio;

19.17 controversie ai sensi dell'art. 38 del C.S.A.;

19.18 responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Ferreri.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Alessandria

Decreto n. 107. Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria e la Camera di Commercio di Alessandria per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso edilizio denominato "Palazzo Asperia" sito in Alessandria, via San Lorenzo 21

Il Sindaco

(omissis)

decreta

di adottare l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34, co. IV, del D.Lgs. 267/00 stipulato in data 23/9/03 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria e la Camera di Commercio di Alessandria per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso edilizio denominato "Palazzo Asperia" sito in Alessandria, via San Lorenzo 21.

Alessandria, 30 ottobre 2003

Il Sindaco

Mara Scagni

Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il comune di Alessandria, e la Camera di Commercio di Alessandria per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso edilizio denominato "Palazzo Asperia", sito in Alessandria via S. Lorenzo 21.

(omissis)

l'anno 2003 del mese di settembre, presso la sede del Comune di Alessandria,

tra

Il Comune di Alessandria, rappresentato da Mara Scagni, nata a Alessandria. domiciliata per la carica in Comune di Alessandria,

e

La Provincia di Alessandria rappresentata da Borioli Daniele, nato a Alessandria. domiciliato per la carica in Alessandria - Palazzo Ghilini Provincia, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Alessandria, n. prot. 11432/65198 del 2/9/03 e n. prot. 11806 del 15/9/03,

e

La Regione Piemonte rappresentata da Ugo Cavallera, (omissis) domiciliato per la carica in Torino - Regione Piemonte, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Alessandria, n. prot. 11432/65198 del 2/09/03 e n. prot. 11806 del 15/09/03,

e

La Camera di Commercio di Alessandria, rappresentata da Renato Viale, (omissis) domiciliato per la carica in Alessandria - Camera di Commercio, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Alessandria n. prot. 11432/65198 del 2/09/03 e n. prot. 11806 del 15/09/03,

si conviene e si stipula quanto segue

Oggetto dell'accordo

Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, è condiviso all'unanimità, dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco del Comune di Alessandria, dal Presidente della Provincia di Alessandria, dal Presidente della CCIAA il contenuto del presente Accordo di Programma, le cui premesse ne costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati e depositati in originale presso gli uffici del Comune di Alessandria.

Il presente accordo, quanto alla Provincia di Alessandria, al Comune di Alessandria ed alla Camera di Commercio, recepisce e fa propri gli impegni previsti nella convenzione (allegato 3) di cui al punto 6) delle premesse stipulata tra gli stessi Enti pubblici e le Parti private (Fondazione CRA ed Associazioni di Categoria) nel dicembre 2001, fermo restando che le Parti private restano vincolate alla suddetta convenzione.

L'Accordo di Programma in oggetto, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa, prevede nel territorio del Comune di Alessandria la realizzazione di un intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'immobile, di proprietà camerale denominato "Palazzo Asperia", sito in Via S. Lorenzo 21.

La delimitazione dell'area di proprietà dell'immobile, oggetto degli impegni del presente accordo, è contenuta nello specifico atto di proprietà allegato.

Impegni

1) La Regione Piemonte si impegna ad erogare il finanziamento pari ad Euro 1.876.945,03 come da D.G.R. n. 66-8685/2003 del 10/03/03 (In unica soluzione alla firma del presente Accordo. Si approva la postilla.), si impegna altresì, ad eventuale richiesta della CCIAA, a nominare un proprio componente in seno al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale camerale Asperia.

2) Il Comune di Alessandria si impegna affinché il presente Accordo sia adottato con specifico decreto sindacale, che sarà successivamente pubblicato sul BU della Regione Piemonte. Si impegna, altresì, a rilasciare nei termini prescritti dalla legge le eventuali autorizzazioni e nulla osta relativi ad eventuali varianti al progetto ed al piano di recupero, trasmettendo preventivamente la documentazione al Collegio di Vigilanza per la corretta verifica dell'attuazione dell'accordo. Eventuali inadempimenti agli obblighi individuati nell'Accordo di programma dovranno essere tempestivamente comunicati al Collegio di Vigilanza al fine della valutazione di eventuali provvedimenti di carattere surrogatorio. Si impegna, nell'ambito degli obblighi finanziari, a rispettare gli obblighi contenuti nella convenzione citata al punto 6) delle premesse.

3) La Camera di Commercio si impegna, nell'ambito degli obblighi finanziari, a rispettare e a far rispettare gli obblighi contenuti nella convenzione citata al paragrafo 6) delle premesse. Si impegna, altresì, a rispettare rigorosamente i tempi e le modalità contenuti nel cronoprogramma allegato al presente accordo.

4) La Provincia di Alessandria si impegna, nell'ambito degli obblighi finanziari, a rispettare gli obblighi contenuti nella convenzione citata al punto 6) delle premesse.

Vincolatività dell'accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo, dal momento della stipula stessa, di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o che

contrastino con esso per tutto il periodo di validità dell'Accordo stesso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Aspetti urbanistici

L'intervento oggetto del presente accordo non comporta variazioni urbanistiche al P.R.G. del Comune di Alessandria, in quanto dichiarato conforme al medesimo.

Quadro economico e finanziario dell'opera e cronoprogramma

Le opere e gli interventi previsti nel presente Accordo sono finanziati così come indicato nel paragrafo 16) delle premesse e dovranno essere realizzati nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma redatto a cura della Camera di Commercio. In caso di giustificati motivi da cui emergano dei ritardi il Collegio di Vigilanza può valutare l'opportunità di autorizzare l'eventuale modifica al cronoprogramma.

In caso di mancata osservanza dei tempi attuativi delle opere da parte del soggetto interessato alla loro esecuzione il Collegio di Vigilanza può, nel caso di ingiustificati ritardi o per insufficienti giustificazioni prevedere l'applicazione di una sanzione convenzionale la cui entità è definita in misura massima pari all'1 per mille del costo dell'opera, fatte salve le cause di forza maggiore.

Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche progettuali che comportino il rilascio di una concessione edilizia in variante o di qualsiasi altro provvedimento equipollente da parte del Comune di Alessandria, dovranno essere comunicate preventivamente al Collegio di Vigilanza, il quale, nell'ambito delle sue competenze in merito alla vigilanza sulla esecuzione ed interpretazione dell'accordo esprimerà il suo assenso o le sue eventuali osservazioni prima del rilascio del provvedimento da parte dell'ente competente.

Vigilanza e poteri sostitutivi

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e, come concordemente stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, consistono nel vigilare sulla corretta applicazione, sull'interpretazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo medesimo, nel rispetto del cronoprogramma operativo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Può applicare eventuali sanzioni convenzionali, in coerenza con quanto espresso a pag. 10 del presente dispositivo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Sindaco del Comune di Alessandria o da un suo rappresentante delegato ed è composto dai legali rappresentanti della Regio-

ne Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Camera di Commercio o loro delegati.

Le attività del Collegio sono coordinate dal responsabile del procedimento, in collaborazione con i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale composto da n. 5 componenti nominati uno dalla Regione, uno dalla Provincia, uno dal Comune, uno dalla Camera di Commercio ed uno di comune accordo tra gli stessi Enti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Alessandria su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato è disciplinato dagli art. 806 e segg. del codice di procedura civile.

Durata dell'accordo

La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilita fino alla scadenza della convenzione urbanistica, salvo le proroghe di cui all'art. 13 della stessa convenzione e altre eventuali proroghe su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza.

Alessandria, 23 settembre 2003

Per il Comune di Alessandria Mara Scagni

Per la Provincia di Alessandria Daniele Borioli

Per la Regione Piemonte Ugo Cavallera

Per la Camera di Commercio di Alessandria Renato Viale

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Corio (Torino)

Statuto comunale (Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18.06.2002)

INDICE

Parte I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Autonomia del Comune
- Art. 2 Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma
- Art. 3 Scopi
- Art. 4 Tutela dei diritti elementari
- Art. 5 Pari opportunità
- Art. 6 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
- Art. 7 Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 8 Uso e gestione del territorio
- Art. 9 Viabilità e trasporti - Pronto intervento
- Art. 10 Sviluppo economico
- Art. 11 Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 12 Partecipazione, cooperazione
- Art. 13 Il volontariato nel privato sociale

Art. 14 Decentramento ed autonomia

Art. 15 Attestato di benemerita e cittadinanza onoraria

Funzioni, compiti e programmazione del Comune

Art. 16 Le funzioni del Comune

Art. 17 Le competenze del Comune per i servizi spettanti allo Stato

Art. 18 La programmazione delle attività comunali

Art. 19 Servizi pubblici

Art. 20 Gestione dei servizi in forma associata

Parte II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 21 Organi di Governo del Comune

Capo I - I Consiglieri Comunali

Art. 22 Il Consigliere Comunale

Art. 23 Doveri del Consigliere

Art. 24 Poteri del Consigliere

Art. 25 Dimissioni del Consigliere

Art. 26 Consigliere anziano

Art. 27 Gruppi consiliari

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 28 Principi di rappresentanza e di democrazia

Art. 29 Elezioni e durata in carica del Consiglio

Art. 30 Scioglimento del Consiglio Comunale

Art. 31 Rimozione e sospensione degli Amministratori

Art. 32 Prima adunanza del Consiglio Comunale

Art. 33 Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 34 Linee programmatiche di mandato

Art. 35 Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 36 Avviso di convocazione del Consiglio

Art. 37 Numero legale per la validità delle sedute

Art. 38 Pubblicità delle sedute

Art. 39 Validità delle votazioni

Art. 40 Commissioni Consiliari

Art. 41 Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Art. 42 Commissioni Consultive

Art. 43 Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 44 Le competenze del Consiglio

Capo III - La Giunta Comunale

Sezione I

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 45 Composizione della Giunta Comunale

Art. 46 Nomina della Giunta

Art. 47 Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori

Art. 48 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

Art. 49 Durata in carica

Art. 50 Mozione di sfiducia

Art. 51 Dimissioni del Sindaco

Art. 52 Decadenza dalla carica di Assessore

Art. 53 Revoca degli Assessori

Art. 54 Divieto generale di incarichi e consulenze

Sezione II

Attribuzioni e funzionamento

- Art. 55 Organizzazione della Giunta
- Art. 56 Attribuzioni e competenze della Giunta
- Art. 57 Adunanze e deliberazioni della Giunta
- Capo IV - Il Sindaco
- Art. 58 Funzioni del Sindaco
- Art. 59 Competenze del Sindaco
- Art. 60 Le competenze del Sindaco attribuite da leggi dello Stato

Art. 61 Delegati delle borgate e delle frazioni

Parte III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

- Art. 62 Valorizzazione e promozione della partecipazione
- Art. 63 Libere forme associative
- Art. 64 Valorizzazione delle associazioni
- Art. 65 Gli organismi della partecipazione
- Art. 66 Consulte
- Art. 67 Consulte di gruppo frazionale
- Art. 68 Diritti di petizione e di proposta
- Art. 69 Interrogazioni ed istanze
- Art. 70 Procedura per la presentazione di istanze ed interrogazioni
- Art. 71 Esercizio del diritto di iniziativa popolare (Proposte di atti amministrativi)
- Art. 72 Procedure per la presentazione di proposte di atti amministrativi e di petizioni
- Art. 73 Referendum consultivo
- Art. 74 Procedura per la indizione e lo svolgimento dei referendum consultivo e abrogativo

Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 75 Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 76 Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

Capo III - Diritto di accesso e di informazione

- Art. 77 Pubblicità degli atti
- Art. 78 Diritto di accesso agli atti
- Art. 79 Assemblea della comunità

Parte IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I - L'ordinamento degli uffici

- Art. 80 Principi e criteri direttivi
- Art. 81 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 82 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
- Art. 83 Incarichi ed indirizzi di gestione
- Art. 84 Il Segretario Comunale
- Art. 85 Funzioni del Segretario Comunale
- Art. 86 Direttore Generale
- Art. 87 Compiti del Direttore Generale
- Art. 88 Funzioni del Direttore Generale
- Art. 89 Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 90 Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 91 Incarichi a contratto
- Art. 92 Collaborazioni esterne

Art. 93 La commissione di disciplina

Capo II - Organizzazione e gestione dei servizi

- Art. 94 I servizi pubblici locali
- Art. 95 Partecipazione del Comune in organismi per la gestione dei servizi sociali
- Art. 96 L'istituzione per la gestione dei servizi sociali
- Art. 97 Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali
- Art. 98 Le aziende speciali
- Art. 99 Partecipazione a società

Capo III - La collaborazione con Enti Pubblici

- Art. 100 Principi
- Art. 101 Convenzioni
- Art. 102 Consorzi
- Art. 103 Accordi di programma
- Art. 104 La conferenza di servizi
- Art. 105 La convocazione della conferenza di servizi
- Art. 106 Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi
- Art. 107 Personale addetto ai servizi

Parte V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I - Patrimonio e contabilità

- Art. 108 Demanio e patrimonio
- Art. 109 Beni patrimoniali disponibili
- Art. 110 I contratti
- Art. 111 Contabilità e bilancio
- Art. 112 Controllo economico-finanziario
- Art. 113 Controllo di gestione
- Art. 114 Responsabilità degli amministratori, del personale e del tesoriere

Capo II - Organo ausiliario di controllo

- Art. 115 Revisore dei Conti
- Art. 116 Sostituzione
- Art. 117 Doveri

Art. 118 Compiti del Revisore

Art. 119 Responsabilità

Art. 120 Compenso

Capo III - Commissariamento

Art. 121 Mancata approvazione del bilancio nei termini

Parte VI - ATTIVITA' REGOLAMENTARE - REVISIONE DELLO STATUTO -

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Attività regolamentare

- Art. 122 Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 123 Procedimento di formazione dei regolamenti
- Art. 124 Pari opportunità

Capo II - Approvazione e revisione dello Statuto

Art. 125 Deliberazione dello Statuto

Art. 126 Revisione dello Statuto

Disposizioni finali

Art. 127 Efficacia dello Statuto

Parte I
PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2
Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del Comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.
2. La sede municipale è situata nell'ambito del capoluogo.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'apertura di uffici municipali decentrati al servizio dei cittadini delle frazioni o di gruppi di frazioni.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Il regolamento disciplina e fissa le modalità per l'uso del gonfalone e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3
Scopi

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dell'amministrazione.
2. Il Comune, nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della Nazione ed al mantenimento dello stato democratico.
3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto, il Comune esercita il potere regolamentare rivolto alla organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni

proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Art. 4
Tutela dei diritti elementari

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.
2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne l'effettivo esercizio.
3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.
4. Opera, inoltre, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi, favorendo ogni intervento atto a garantire agli inabili la massima autonomia in rapporto all'handicap.
5. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l'integrazione con la comunità locale.

Art. 5
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 45 concernente la nomina di detto organo.

Art. 6
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune, nell'ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l'ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni possibile causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Interviene per la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
3. Allo scopo di garantire l'assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il Comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell'esperienza e dell'apporto tecnologico ed economico anche dei privati.
4. Può inoltre avvalersi dell'operato di appositi corpi ausiliari competenti per la tutela dell'ambiente, promuovendo accordi convenzionali con altri Enti Locali.

Art. 7

Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune protegge e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per perseguire tali finalità, il Comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura l'uso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, il quale può prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione.

5. L'utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l'uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale.

Art. 8

Uso e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell'uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull'assetto territoriale.

2. L'azione di tutela del Comune deve garantire ad ogni soggetto debole e comunque portatore di handicaps l'accesso e la usufruibilità delle opere e delle strutture in piena autonomia e sicurezza.

3. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'abitazione senza peraltro limitare l'edilizia di iniziativa privata.

4. Spetta al Sindaco il controllo e la vigilanza sull'uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed applicando, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

Art. 9

Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il Comune attua un sistema coordinato del traffico, dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, intervenendo con ogni possibile accorgimento per garantire la sicurezza di movimento ai disabili portatori di handicaps e di ogni altra categoria più esposta.

2. Lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati con particolare attenzione ai percorsi pedonali ed a quelli destinati al traffico leggero.

3. Presenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

4. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al Sindaco.

Art. 10

Sviluppo economico

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone, favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l'interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d'uso del territorio che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti e che si conformi a quanto disposto dall'art. 6 del presente Statuto.

3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile alla imprenditoria del terziario a supporto della attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo la organizzazione razionale dell'apparato distributivo garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l'interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l'area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

7. Interviene, nell'ambito dei programmi predisposti dagli Enti pubblici competenti, a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza età, ai disabili, ai portatori di handicaps, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.

8. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.

Art. 11

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con gli artt. 4 e 5 del T.U. 267/2000.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l'apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

3. Il Comune informa la propria azione al rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, ferma la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico, promuovendo ogni azione necessaria per conformarla al programma generale di uso e gestione del territorio.

Art. 12

Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa e sociale della comunità comunale.

2. Il Comune riconosce che l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l'apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell'indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il Comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.

5. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l'uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi dell'art. 9 del T.U. 267/2000.

Art. 13

Il volontariato nel privato sociale

1. Il Comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile, il Comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei propri cittadini.

3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale, ne ospita le sedi e le attività.

Art. 14

Decentramento ed autonomia

1. Il Comune, allo scopo di favorire il migliore funzionamento dei servizi comunali, ne promuove il decentramento, costituendo, eventualmente, presso frazioni o nuclei abitati opportunamente individuati, uffici, impianti e strutture tecniche di supporto, stabilendone, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

2. Il Consiglio Comunale assegna i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività ed il mantenimento dei servizi.

Art. 15

Attestato di benemerenzza e cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Corio istituisce l'Attestato di Benemerenzza e la Cittadinanza Onoraria quali titoli esclusivamente onorifici.

2. L'Attestato di Benemerenzza, consistente in una pergamena ed in una targa con la riproduzione dello stemma comunale, viene conferita allo scopo di valorizzare quei cittadini od organizzazioni che costituiscono un esempio di impegno, laboriosità, correttezza ed onestà.

3. L'attestato è conferito anche a cittadini che si siano particolarmente distinti onorando il Comune di Corio nell'Amministrazione Pubblica o nel lavoro, in campo sociale o culturale, economico, imprenditoriale, sportivo ed artistico.

4. La Cittadinanza Onoraria, consistente in una pergamena ed in una targa con la riproduzione dello stemma comunale, è conferita a personaggi o soggetti, sia stranieri che di nazionalità italiana, in virtù di particolari benemerenzze acquisite in campo culturale, scientifico, umanitario o per altre rilevanti motivazioni.

5. L'attribuzione dell'Attestato di Benemerenzza e di Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale ed è disciplinata da apposita regolamentazione consiliare.

FUNZIONI, COMPITI

E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

Art. 16

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti per legge dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare al Comune competono le seguenti funzioni:

- a) pianificazione dell'area territoriale comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) promozione e cura dei servizi sociali sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;
- h) servizi di polizia amministrativa nell'ambito di competenza del territorio comunale.

Art. 17

Le competenze del Comune per i servizi spettanti allo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all'uopo qualificato.

Art. 18

La programmazione delle attività comunali

1. Il Comune definisce le linee della politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.

2. Il Comune definisce e realizza l'azione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione del bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 19

Servizi pubblici

1. Per la gestione delle reti e dell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, il Comune provvede ai sensi dell'art. 113 del T.U. 267/2000 e s.m.i..

2. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, il Comune provvede ai sensi dell'art. 113 bis del T.U. 267/2000 e s.m.i..

Art. 20

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovramunicipali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Parte II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 21

Organi di Governo del Comune

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 22

Il Consigliere Comunale

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

5. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

7. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. I Consiglieri per l'esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Art. 23

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, su istanza di un Consigliere o di un qualunque elettore del Comune.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio Comunale decorso il termine di venti giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza e valutate le cause giustificative eventualmente adottate dal Consigliere interessato, per iscritto, entro dieci giorni dalla notifica stessa.

5. Il Consigliere Comunale nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

Art. 24

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Solo attraverso il Sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sulla organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. I modi e le forme per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri Comunali saranno disciplinati dal regolamento.

5. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di un numero di propri rappresentanti in modo da consentire il diritto di rappresentanza delle minoranze.

6. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare, nel rispetto dei principi posti dal presente Statuto.

7. Il Sindaco e gli Assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione

di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.

Art. 25
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; la relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del T.U. 267/2000.

Art. 26
Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73, 6° comma, del T.U. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del citato art. 73.

2. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 27
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi formati da uno o più componenti.

2. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.

3. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

4. La seduta dei capigruppo costituisce la "conferenza dei capigruppo" per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite; è proposta e convocata dal Sindaco che la presiede.

5. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28
Principi di rappresentanza e di democrazia

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune e rappresenta l'intera comunità comunale.

2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

4. L'esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al Consiglio Comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 29
Elezione e durata in carica del Consiglio

1. La elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente alla adozione della relativa delibera da parte del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 30
Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure previsti dagli artt. 141 e ss. del T.U. 267/2000.

Art. 31
Rimozione e sospensione degli Amministratori

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale, i componenti della Giunta Comunale possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, fatte salve le disposizioni dettate dagli artt. 58 e 59 del T.U. 267/2000.

2. Qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità nell'attesa del decreto il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori interessati.

Art. 32
Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto, è presieduta dal Sindaco che la convoca entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. L'ordine del giorno della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale comprende la convalida degli eletti e la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità, il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco, l'elezione dei componenti la Commissione Elettorale Comunale.

3. La votazione è palese e vi possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discute su eventuali cause ostative alla elezione a Consigliere Comunale.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le disposizioni della legge e del presente Statuto, nonché del relativo regolamento.

Art. 33
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano (art. 25). In assenza anche di quest'ultimo, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.

3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti, tra cui i poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, il potere di convocazione dello stesso, la fissazione dell'ordine del giorno.

Art. 34
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale, a condizione che siano coerenti con gli

indirizzi generali contenuti nel programma e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati, con votazione per appello nominale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

4. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

5. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con un'unica votazione per appello nominale.

6. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 35

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco a cui spetta di fissare, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare, salve le deroghe previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Esso deve riunirsi in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per iniziativa della Giunta Comunale;
- c) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica i quali debbono indicare gli argomenti da trattare, che devono rientrare tra le competenze del Consiglio.

4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Sindaco deve convocare l'adunanza entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera della Giunta Comunale o è pervenuta la richiesta del quinto dei Consiglieri.

5. Trascorso infruttuosamente tale termine, previa diffida, provvede il Prefetto.

6. Nei casi di urgenza la convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

7. In questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

8. Il Consiglio Comunale, nei casi previsti dalla legge, si riunisce su iniziativa del Prefetto.

Art. 36

Avviso di convocazione del Consiglio

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) per le adunanze ordinarie almeno cinque giorni pieni prima di quello stabilito per la seduta;
- b) per le adunanze straordinarie almeno tre giorni pieni prima di quello stabilito per la seduta;

c) per le adunanze d'urgenza almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;

d) per gli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, la notifica dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;

e) nei casi di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, il Consiglio Comunale può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni di legge e del presente Statuto.

1. In tali casi la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Nel caso che nella Giunta comunale esistano Assessori scelti tra i cittadini non Consiglieri, l'avviso di convocazione deve essere notificato anche ad essi nei modi e nelle forme stabiliti per i Consiglieri.

3. Essi intervengono sempre alle adunanze del Consiglio e partecipano alla discussione. Non hanno diritto al voto.

Art. 37

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consesso, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Le deliberazioni per le quali è richiesto un quorum particolare saranno assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplinerà la materia.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

5. Tuttavia, qualora all'ordine del giorno di prima convocazione siano stati aggiunti degli argomenti con avviso notificato entro i termini stabiliti nell'articolo che precede, il Consiglio può validamente deliberare purché alla seduta intervenga almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorché per i singoli argomenti:

- a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
- b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio

7. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

8. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti.

9. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 38

Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 39
Validità delle votazioni

1. Le votazioni del Consiglio Comunale avvengono con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 40
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorre, speciali, determinandone il numero e le materie di competenza.
2. Il regolamento ne disciplina la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e i poteri nel rispetto dei principi di cui ai commi successivi.
3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso metodi di rappresentanza ponderata e per delega.
4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento del Comune.
5. Le commissioni permanenti hanno per compiti principali l'esame preventivo e la predisposizione di una relazione sulle deliberazioni e sugli atti di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Consiglio, nonché lo svolgimento di attività conoscitiva su temi di interesse comunale.
6. Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste ed indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse comunale.
7. Le commissioni nell'espletamento dei rispettivi compiti si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse possono:

provvedere alla consultazione dei soggetti interessati; tenere udienze conoscitive chiedendo l'intervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare il

Comune in enti, aziende, istituzioni e società; pretendere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, del segretario, dei funzionari, dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari dei servizi comunali; presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

8. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli assessori quando questi lo richiedano e possano essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità e le eccezioni stabilite dal regolamento.

Art. 41
Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali.

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.

4. E' in facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

6. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 42
Commissioni Consultive

1. Sono istituite Commissioni Consultive per favorire la massima partecipazione dei cittadini alla programmazione dell'attività amministrativa dell'Ente.

2. La composizione e le modalità di funzionamento verranno stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 43
Regolamento del Consiglio Comunale

1. Un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, deve contenere le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale ed in particolare dovrà prevedere:

- a) le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze;
- b) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;
- c) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso dovrà esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco;
- d) i modi e le forme per l'espressione del voto al fine dell'adozione dei provvedimenti assunti;
- e) le modalità della presentazione delle interrogazioni, interpellanze e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri e delle relative risposte, nell'ambito dei principi fissati dal presente Statuto.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche da apportare al regolamento.

Art. 44
Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- a) atti normativi:
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
 - Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
- b) atti di programmazione:
 - programmi;
 - piani finanziari;
 - relazioni previsionali e programmatiche;
 - programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
 - eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, nonchè i pareri da rendere in dette materie;
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - rendiconto;

- c) atti di decentramento:
- tutti gli atti necessari all'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
- d) atti relativi al personale:
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
- e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
- convenzioni fra Comuni e fra Comuni e Provincia;
 - ratifica accordi di programma che comportino variazione degli strumenti urbanistici, entro trenta giorni dall'adesione del Sindaco, a pena di decadenza;
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti Locali;
- f) atti relativi a spese pluriennali:
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti:
- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
 - appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - assunzione diretta di pubblici servizi;
 - partecipazione a società di capitali, ad aziende speciali ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
 - concessioni di pubblici servizi;
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi:
- atti di istituzione e di ordinamento di tributi, con esclusione delle relative aliquote;
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici;
- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
 - emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
- m) atti di nomina, tutelando, ove non sia diversamente disposto dalla legge, il diritto di rappresentanza delle minoranze:
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
- n) atti elettorali e politico-amministrativi:
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - surrogazione dei consiglieri;
 - partecipazione, nei modi disciplinati dal precedente art. 33, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
 - approvazione o riezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
- o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 45

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori, tra cui un Vice-Sindaco. La determinazione del numero di Assessori formanti la Giunta compete al Sindaco.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore anche persone, residenti o non nel Comune, di provata capacità tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di Assessore, da individuarsi tra coloro che non abbiano partecipato, in qualità di candidati, alla consultazione elettorale per la elezione del Consiglio comunale stesso.
3. Al Vice-Sindaco sono affidate le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 46

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, promuovendo, a pari requisiti, la presenza di entrambi i sessi.
2. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Arte. 47

Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.

Art. 48

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 49

Durata in carica

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Nei casi previsti dal precedente comma il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

3. In caso di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco dispone in merito all'assunzione provvisoria delle funzioni.

Art. 50

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo e il trentesimo giorno successivi.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso sia stata votata la sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 51

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dell'intera Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo del Comune.

3. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al terzo comma dell'art. 53 del T.U. 267/2000.

Art. 52

Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore è determinata dalle seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) approvazione di una mozione di sfiducia di cui all'art. 50 del presente statuto;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 53

Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

Art. 54

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Sezione II

Attribuzioni e funzionamento

Art. 55

Organizzazione della Giunta

L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

Gli Assessori sono preposti all'azione di indirizzo e di programmazione delle diverse aree operative dell'attività dell'amministrazione comunale, individuate per settori omogenei.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

Le attribuzioni e le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con apposito provvedimento.

Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino alle predette elezioni.

In assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa le veci l'Assessore presente più anziano di età.

Le attribuzioni delle competenze agli Assessori e al Vice-Sindaco possono essere modificate a richiesta degli interessati e ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, il Sindaco lo ritenga opportuno.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta utile le attribuzioni dei singoli assessorati e le successive modifiche.

La Giunta, con proprio atto deliberativo, può adottare un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 56

Attribuzioni e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. Compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del T.U. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge

al Consiglio e che non rientrino, per legge e per Statuto, nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

4. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del massimo organo del Comune.

5. La Giunta è competente in merito all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. La Giunta Comunale è competente in merito all'approvazione del Programma Esecutivo di Gestione.

7. La Giunta Comunale è competente in merito alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali nonché delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale fissata dal Consiglio Comunale.

Art. 57

Adunanze e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le adunanze della Giunta sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che, per specifici argomenti, la Giunta autonomamente e all'unanimità di voti decida diversamente.

6. La dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni della Giunta è approvata con il voto espresso in forma palese dalla maggioranza dei componenti.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 58

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

2. Nei confronti dei cittadini e, al di fuori del territorio comunale, di fronte a soggetti pubblici e privati, il Sindaco rappresenta l'unità del Comune, ne impersona l'immagine e l'identità.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni a lui delegate, nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente da leggi regionali o dal presente Statuto.

5. Per assicurare l'esercizio delle funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 59

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nella sua qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e stabilisce l'ora ed il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando la attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune ed all'esecuzione degli atti;

d) indice i referendum comunali;

e) salvo quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce, ove occorra, al Consiglio nella relazione annuale;

f) rappresenta in giudizio il Comune e, previa autorizzazione della Giunta, promuove, davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi, le azioni possessorie e la difesa dei diritti e delle ragioni del Comune;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere, in via cautelativa, ogni dipendente del Comune riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;

j) promuove e conclude gli accordi di programma in conformità alle disposizioni dell'art. 34 del T.U. 267/2000;

m) il Sindaco coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza;

n) nomina e revoca il Vice-Sindaco e gli Assessori;

o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

p) dispone, sentito il Segretario Comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici;

q) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

r) il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale. Conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000 nonché dallo Statuto e Regolamenti Comunali;

s) il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei

piani e programmi di protezione civile e, comunque, con ogni altro mezzo disponibile;

t) il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione;

u) tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 60

Le competenze del Sindaco attribuite da leggi dello Stato

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintendente:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Qualora l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Il Vice-Sindaco o altri che legittimamente sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni attribuite con il presente articolo.

6. Nelle materie indicate dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dall'art. 14 del T.U. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle sue funzioni ivi indicate, nei quartieri e nelle frazioni, ad un Consigliere Comunale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

Art. 61

Delegati delle borgate e delle frazioni

1. Nelle borgate o frazioni distanti dal capoluogo o che presentino difficoltà di comunicazione con lo stesso, il Sindaco può delegare le sue funzioni ad un Consigliere Comunale ai sensi e per gli effetti di cui al 7° comma dell'art. 54 del T.U. 267/2000.

2. Parimenti il Sindaco può delegare le sue funzioni, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, per quelle borgate o frazioni alle quali la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio e spese separate.

3. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate e delle frazioni.

4. Del contenuto della relazione viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

Parte III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 62

Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche su dimensione di borgata o di frazione.

2. Interviene attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo e/o economico-finanziario;

b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione;

c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

Art. 63

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno dell'organizzazione di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.

2. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni si possono liberamente costituire in comitato di gestione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.

3. I comitati di gestione comunque costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla Giunta Comunale.

4. Parimenti alla Giunta Comunale è riservato il diritto di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dai comitati il cui esercizio sarà conforme alle disposizioni del regolamento.

Art. 64

Valorizzazione delle associazioni.

1. Il Comune può intervenire in merito alla valorizzazione delle libere forme associative, non aventi scopo di lucro, mediante l'assegnazione di contributi mirati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico politico e culturale della comunità comunale.

2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nell'albo comunale di cui all'art. 65 e per potere beneficiare del sostegno del Comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o l'atto costitutivo nelle forme regolamentari.

3. L'assegnazione del contributo, inteso alla valorizzazione della libera associazione, sarà disposto con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 65

Gli organismi della partecipazione

1. Il Comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di parte-

cipazione dei cittadini, istituendo un apposito albo comunale.

2. L'elemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dall'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della Comunità che la civica Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 66 Consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.

2. Le Consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.

3. Le consulte sono convocate e presiedute dal Sindaco o dall'Assessore delegato per la materia ed integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con l'amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

Art. 67 Consulte di gruppo frazionale

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle specifiche esigenze di agglomerati e abitanti sparsi sul territorio comunale, sono istituiti i seguenti gruppi frazionali, i cui ambiti sono definiti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:

1. Benne - confini - Fandaglia
2. San Pietro - confini - Case Canale - Novello
3. Borgate limitrofe al Capoluogo
4. Terre Sante - Cudine - Case Macarie - Rio Bernus confine N)
5. Ritornato (Rio Bernus - Malone)
6. Piano Audi (Malone - Case Vecchia - Bivio Calma);
7. Calma - San Bernardo (Bivio Calma - Strade Calma a servizio);
8. San Rocco (Ponte Picca ai confini Crotte).

2. In ciascun gruppo frazionale è costituita una consulta formata da tre componenti nominati dalla Giunta Comunale tra i residenti nel gruppo frazionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenuto presente il necessario equilibrio territoriale e la rappresentatività complessiva del gruppo stesso. Successivamente, ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale vengono indette a cura della Giunta Comunale separate assemblee di gruppo frazionale, onde provvedere alle nomine di cui sopra.

3. La consulta ha diritto di iniziativa per le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, può essere sentita dagli organi comunali e dalle commissioni consiliari su questioni interessanti l'area territoriale,

può promuovere la consultazione degli abitanti del gruppo frazionale anche attraverso apposite assemblee.

Art. 68 Diritti di petizione e di proposta

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Comunale, hanno facoltà di presentare petizioni e proposte di atti amministrativi diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto da parte dei cittadini.

Art. 69 Interrogazioni ed istanze

1. Tutti i cittadini, singoli o associati aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Comunale, possono rivolgere interrogazioni ed istanze scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal successivo art. 69.

3. I Consiglieri Comunali hanno sempre potere di istanza, proposta di atti amministrativi, petizione ed interrogazione verso il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.

4. Le forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cui presente articolo ed al precedente sono estese anche ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 70 Procedura per la presentazione di istanze

ed interrogazioni da parte di cittadini non Consiglieri Comunali

1. Per la presentazione di istanze ed interrogazioni non è prevista alcuna particolare forma o procedura.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune.

3. Tutte le presentazioni di istanze e interrogazioni debbono essere regolarmente firmate.

4. I firmatari devono allegare alle istanze ed interrogazioni fotocopia di un documento di riconoscimento.

5. Dopo l'esame è fornita risposta scritta entro sessanta giorni dalla presentazione a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

6. Le risposte sono rese note per lettera agli eventuali interessati diversi dai proponenti.

7. La Giunta Comunale decide se le istanze ed interrogazioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri propri degli organi interessati.

8. Delle istanze, interrogazioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi comunali secondo le disposizioni di legge.

Art. 71 Esercizio del diritto di iniziativa popolare (Proposte di atti amministrativi)

1. L'iniziativa popolare, per le proposte di atti amministrativi di interesse generale della comunità, si esercita mediante la presentazione al Sindaco di progetto articolato o di schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) elettori residenti, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la proposta viene presentata.

3. Il diritto di iniziativa può esercitarsi anche mediante la presentazione di proposte da parte di frazioni per problemi inerenti specificatamente la frazione medesima. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/3 degli elettori residenti o dimoranti nella frazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la proposta viene presentata.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) formazione del bilancio comunale e dei conti consuntivi;
- c) tributi comunali e determinazione delle tariffe e delle fasce di applicazione;
- d) espropriazione per pubblica utilità;
- e) designazioni e nomine dei rappresentanti comunali;
- f) stato giuridico ed economico del personale dipendente ed organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- g) atti adottati dagli organi comunali in conseguenza coerente di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

h) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale e da cui sono derivati rapporti contrattuali con terzi.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e sottoscrizione delle firme dei proponenti.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, favorisce le procedure e fornisce, nei limiti delle proprie possibilità, gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Art. 72

Procedure per la presentazione di proposte di atti amministrativi e di petizioni

1. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni e proposte di atti amministrativi dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi.

Art. 73

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante peso sociale che interessano l'intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa.

2. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed Istituzioni nonché su proposte che siano già state sottoposte al referendum nell'ultimo triennio.

3. Il referendum è indetto dal Sindaco, su richiesta del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, anche su proposta del 10% degli elettori del Comune.

4. L'ammissibilità del referendum è accertata dalla commissione consiliare competente per materia e il Consiglio dovrà successivamente deliberare in merito, entro i termini previsti dal regolamento.

5. Il referendum deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione e non può coincidere con altre operazioni di voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio o la Giunta Comunale deve deliberare, in relazione alle rispettive competenze, sulla proposta sottoposta a referendum.

8. Non si possono tenere consultazioni referendarie nel corso dell'anno solare in cui viene rinnovato il Consiglio Comunale.

Art. 74

Procedura per la indizione e lo svolgimento dei referendum consultivo e abrogativo

1. La proposta di referendum deve essere presentata dai promotori al Sindaco, che, nei 20 (venti) giorni successivi alla data di ricezione, la sottopone all'esame della competente commissione consiliare, affinché, entro il termine di 15 (quindici) giorni, esprima apposito parere di regolarità ed ammissibilità.

2. La commissione dovrà accertare il possesso da parte dei promotori dei titoli che consentano loro la presentazione della proposta, valutare l'oggetto della proposta stessa e l'autenticità delle firme dei sottoscrittori, quali elementi e condizioni essenziali di legittimità dell'ammissibilità.

3. Accertata l'ammissibilità della proposta di referendum nei 20 (venti) giorni successivi, il Consiglio Comunale adotta il provvedimento di svolgimento del referendum che, qualora nulla-osti, dovrà essere tenuto nei termini previsti dal relativo regolamento.

4. Per le procedure di voto saranno seguite quelle relative alle elezioni del Consiglio Comunale.

5. All'onere finanziario per le spese inerenti all'intero svolgimento del referendum, l'Amministrazione comunale dovrà far fronte con proprie entrate.

6. La proposta soggetta ai referendum consultivo e abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Diversamente il referendum è dichiarato respinto.

8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

9. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Art. 75

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire non-ché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.

2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e, nel corso della sua formazione, possono presentare memorie e documenti che l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

4. L'Amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate, redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 76

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo;
- b) l'oggetto del procedimento amministrativo;
- c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per la loro difficile individuazione della reperibilità, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

3. Il Comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE

Art 77

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune, degli Enti e delle eventuali aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a

quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Regionale della Regione e di tutti i regolamenti comunali vigenti.

Art. 78

Diritto di accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, Enti ed aziende dipendenti nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

2. Il Regolamento Comunale disciplina anche l'esercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.

3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l'Amministrazione del Comune, degli Enti e delle eventuali aziende dipendenti, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

4. Compete alla Civica Amministrazione costituire apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Art. 79

Assemblea della comunità

1. Ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno, a mezzo di pubblici proclami, convoca in assemblea tutti i cittadini residenti per informarli sull'andamento della gestione dei servizi comunali, sulla loro qualità, quantità ed efficacia e formulando idonee soluzioni per il loro miglioramento.

2. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria o degli utenti possono esprimere le proprie valutazioni e formulare proposte.

3. I cittadini possono intervenire esprimendo le proprie valutazioni sull'operato degli amministratori e sul funzionamento dei servizi.

4. Della seduta, degli interventi e delle relazioni e proposte sarà redatto verbale sul cui merito dovrà esprimersi il Consiglio Comunale.

5. La spesa per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea annuale della comunità dovrà essere prevista da apposito capitolo del bilancio.

Parte IV

L'ORDINAMENTO

AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 80

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al segretario comunale, ai dirigenti ed agli altri funzionari direttivi responsabili.

2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal prin-

cipio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

3. Gli uffici comunali sono distinti per aree e per settori omogenei costituiti da diversi rami operativi e raggruppati per materia.

4. Il regolamento organico del personale e quello sulla organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinano congiuntamente l'intera materia.

5. Essi stabiliscono criteri per individuare le aree ed i settori operativi omogenei affidati rispettivamente alla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari direttivi.

Art. 81

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 82

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell'esercizio di tale attribuzione, in particolare, il Consiglio Comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso;

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro centoventi giorni dal suo insediamento.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 83

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

9. In caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna, ove possibile, un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

10. E in ogni caso, è fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 84

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 85

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 86

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 87

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla

sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

5. Compete in tal caso al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportata alla gravosità dell'incarico.

Art. 88

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata del servizio competente.

Art. 89

Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, titolari di posizioni organizzative, sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale e sono nominati dal Sindaco.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, nel rispetto del principio che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri

di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 90

Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le funzioni di cui all'art. 107, comma 3, del T.U. 267/2000 ed in particolare:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri, se tali incombenze non vengono demandate al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. d), del T.U. 267/2000;

b) rilasciano attestazioni, certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 co. 2 del T.U. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Le predette funzioni sono attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali.

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

6. Gli atti dei Responsabili degli uffici e dei servizi non direttamente disciplinate da altre norme, assumono

la denominazione di "Determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

Art. 91

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione potrà avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 110, commi 1, 3, 4 del T.U. 267/2000.

2. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 92

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 93

La commissione di disciplina

1. È istituita la commissione di disciplina per il personale così composta:

- Sindaco o suo delegato Presidente
- Segretario Comunale Membro
- dipendente comunale Membro

2. Il dipendente comunale sarà designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

3. Sarà anche designato un secondo dipendente comunale quale membro supplente che sostituirà quello effettivo solo nei casi di assenza o impedimento oppure per evidente incompatibilità.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 94

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune provvede alla gestione delle reti ed all'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale (come individuati da apposito regolamento governativo) ai sensi dell'art. 113 del T.U. 267/2000, così come sostituito dall'art. 35 della legge 28.12.2001, n. 448.

3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale ai sensi dell'art. 113 bis del T.U. 267/2000, così come inserito dall'art. 35 c. 15, della legge 28.12.2001, 448.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi, nel rispetto della distinzione dei servizi così come individuati nei precedenti commi 2 e 3, nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetti di cui al c. 1 dell'art. 35 della L. 448/2001;

b) a mezzo di azienda speciale, anche consortile, per la gestione dei servizi locali privi di rilevanza industriale;

c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza industriale;

d) a mezzo di società di capitali, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 95

Partecipazione del Comune in organismi per la gestione dei servizi locali

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione e la partecipazione del Comune in Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga in conformità degli indirizzi e dei programmi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti indicati al comma precedente, si applicano le disposizioni degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, commi 8 e 9, del T.U. 267/2000.

3. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può revocare i rappresentanti del Comune negli enti in cui lo stesso partecipa e, contemporaneamente, nomina i successori.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al primo comma debbono possedere tutti i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, per esperienza di lavoro svolto o per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai componenti gli organi degli Enti competono le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 96

La istituzione per la gestione dei servizi sociali

1. Per la gestione dei servizi sociali privi di rilevanza industriale, il Comune, con delibera del Consiglio comunale, può costituire una istituzione per la organizzazione e gestione dei servizi stessi a norma dell'art. 114 del T.U. 267/2000.

2. La istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di sola autonomia gestionale.

3. Gli organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale e di una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, esperienza di lavoro o per uffici ricoperti.

5. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale dal quale ha tratto titolo.

6. Il Presidente ha la rappresentanza della istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

7. Il Direttore è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra il personale dirigente o direttivo del Comune.

8. Per quanto riguarda il restante personale è opportuno utilizzare quello dell'organico comunale.

9. Al Direttore compete la responsabilità della gestione della istituzione.

10. Le altre funzioni e le competenze degli organi dell'istituzione nonché le competenze del Direttore sono stabilite dal regolamento di funzionamento che dovrà anche disciplinare la organizzazione interna dell'Ente e le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo di vigilanza e di controllo, la verifica dei risultati della gestione, la determinazione delle tariffe dei servizi.

11. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

12. Il Consiglio di amministrazione decaduto rimane in carica, in regime di prorogatio, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo, e comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla predetta data.

13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con la stessa procedura e criteri per la nomina.

14. Gli organi dell'istituzione possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentate inefficienze o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 97

Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali, il Comune con delibera del Consiglio Comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.

2. Compete inoltre al Consiglio Comunale definire:

a) la dotazione finanziaria, oltre ai beni mobili ed immobili;

b) l'organico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali la istituzione è stata costituita;

c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione;

d) lo schema di regolamento di contabilità.

3. Spetta al Consiglio Comunale:

a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati all'art. 114, co. 8 T.U. 267/2000, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con la istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza attraverso l'Assessorato ai servizi sociali e con l'intervento del funzionario responsabile della struttura comunale;

c) verificare l'andamento ed i risultati della gestione con l'approvazione di una relazione annuale redatta a cura del Consiglio di amministrazione della istituzione;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con i mezzi del bilancio comunale.

4. Gli organi della istituzione devono uniformare l'attività della istituzione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

5. La istituzione ha l'obbligo del pareggio del bilancio da ottenere attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti della istituzione per i servizi sociali.

Art. 98

Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, il Comune può costituire una o più aziende speciali, anche consortili.

2. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di propria personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono:

- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;
- Direttore.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal sindaco, nel caso in cui l'azienda sia costituita dal solo Comune di Corio, mentre saranno nominati dall'Assemblea dell'azienda speciale consortile, nel caso in cui dell'azienda facciano parte anche altri comuni, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvata dal Consiglio Comunale.

6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, con votazione segreta dopo che apposita commissione abbia preventivamente predisposto una graduatoria di candidati attraverso una prova colloquio e valutazione dei titoli.

7. Al Direttore compete la responsabilità della gestione dell'azienda.

8. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento dell'azienda.

9. Il Comune con delibera del Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi programmatici, approva gli atti fondamentali, esercita l'azione di vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, nonché provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica e controllo della gestione.

11. Per ogni altra specificazione e disciplina della costituzione, organizzazione e gestione dell'azienda speciale si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 99

Partecipazione a società

1. Spetta al Consiglio Comunale stabilire che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società di capitali consentite dalla legge. Le società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113 bis del T.U. 267/2000 possono essere costituite senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi dell'art. 116 del T.U. 267/2000, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

2. È consentita la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura ed alla dimensione del servizio che si intende fornire.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società di capitali ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società.

CAPO III

LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 100

Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 101

Convenzioni

1. Ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000, il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la città metropolitana per l'organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 102

ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni, con la città metropolitana e con la Provincia, secondo le norme previste per le aziende speciali e salvo quanto stabilito nel presente articolo. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio unitamente ad una convenzione tra gli enti associati che deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50, e dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 42 del T.U. 267/2000 e nella quale, tra l'altro, sia previsto l'obbligo della trasmissione agli Enti associati di tutti gli atti fondamentali del consorzio. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

3. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi ai quali partecipano a mezzo dei rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

4. Spetta all'Assemblea eleggere il Presidente ed il Consiglio di amministrazione nonché di adottare gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

5. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113 bis del T.U. 267/2000 si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali.

Art. 103

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la

loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale dal Sindaco.

4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

5. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del T.U. 267/2000.

6. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 104

La conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi rappresenta per il Comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.

2. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241.

3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il Comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

4. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte all'unanimità da tutte le amministrazioni intervenute.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell'amministrazione stessa.

6. Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora, entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza, l'amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) giorni decorre, per la pubblica amministrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

7. Il Comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 105

La convocazione della conferenza di servizi.

1. La convocazione della conferenza di servizi spetta al Sindaco che vi provvede con avvisi da recapitare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno trenta giorni pieni prima della data della seduta.

2. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate.

3. Al Sindaco spetta altresì l'obbligo di allegare all'avviso di convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

Art. 106

Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

1. Il Comune, attraverso il Consiglio Comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l'attività degli Enti e degli organismi stessi.

3. Spetta alla Giunta comunale l'azione di vigilanza e di controllo sugli enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti interessati debbono presentare alla Giunta Comunale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli Enti e sugli obiettivi raggiunti, nonché fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno.

5. Il Consiglio Comunale, nella sua autonomia e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità.

Art. 107

Personale addetto ai servizi

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Parte V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Art. 108

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. L'elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo ed aggiornato a norma del regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 109

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune possono essere impiegati ed utilizzati costituendo anche rapporti di diritto privato con soggetti terzi.

Art. 110

I contratti

1. La stipulazione dei contratti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 192 del T.U. 267/2000 ed in conformità delle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.

2. Sono di competenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di gestione corrente così come individuati nel regolamento per la disciplina dei contratti.

3. I contratti redatti in conformità alle determinazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il Comune contestualmente alla stipulazione.

Art. 111

Contabilità e bilancio

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi.

5. Entro trenta giorni dall'esecutività del bilancio di previsione, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai Responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

8. La Giunta Municipale, entro il trenta giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio per l'approvazione il rendiconto della gestione dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 112

Controllo economico-finanziario

1. Spetta ai dirigenti ed ai funzionari direttivi con responsabilità di area o di settore operativi omogenei l'ob-

bligo di verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dalla amministrazione comunale.

2. A tale fine i dirigenti ed i funzionari direttivi redigono una relazione da presentare al Direttore Generale, se nominato, e all'Assessore competente che risponde dell'indirizzo e del programma di attività dell'area o del settore operativo formulando osservazioni, rilievi e proposte per una migliore e più rispondente azione di gestione.

Art. 113

Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda,

Art. 114

Responsabilità degli amministratori, del personale e del tesoriere

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro soggetto che abbia maneggio del pubblico denaro e che sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che comunque rientrano negli incarichi attribuiti a tali soggetti devono "rendere il conto" della loro gestione e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità nei loro confronti si prescrive nei cinque anni successivi a decorrere dalla data in cui fu commesso il fatto.

4. In ogni caso l'attribuzione della responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti a qualsiasi titolo intervenuti è puramente personale e non si estende mai agli eredi.

CAPO II

ORGANO AUSILIARIO DI CONTROLLO

Art. 115

Revisore dei conti

1. Organo ausiliario del Comune è il Revisore dei conti.

2. L'elezione, la durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza del Revisore sono regolate dalla legge.

Art. 116
Sostituzione

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempimento del Revisore, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione.

Art. 117
Doveri

1. Il Revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

Art. 118
Compiti del Revisore

1. Il Revisore, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. A tal fine il Revisore:

a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi, del controllo di gestione e del rendiconto generale;

b) verifica, ogni bimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Comune o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

c) redige la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) ha diritto ad accedere agli atti e documenti dell'Ente facendone richiesta al segretario ed ai dirigenti competenti e dandone comunicazione al Sindaco;

e) può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria al Sindaco, che si avvarrà, nella risposta, del segretario comunale e dei dirigenti o funzionari direttivi competenti;

f) presta assistenza alle sedute del Consiglio Comunale nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi, il controllo di gestione ed il rendiconto della gestione;

g) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale che a tale fine può richiedere, con apposita deliberazione, che il Revisore esprima pareri o svolga accertamenti su fatti contabili e finanziari, anche al di fuori dell'esame e delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 119
Responsabilità

1. Il Revisore deve adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, è responsabile della verità della sua attestazione e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inadempimento ai doveri di cui al comma che precede, il Revisore è revocato.

3. L'azione di responsabilità contro il Revisore è regolata dalla legge.

Art. 120
Compenso

1. Il compenso del Revisore è determinato da apposita convenzione, in base alle tariffe previste dalla legge o ad accordi tra gli ordini professionali e le rappresentanze degli Enti locali, ovvero a tariffe determinate d'accordo tra le parti.

CAPO III

COMMISSARIAMENTO

Art. 121

Mancata approvazione del bilancio nei termini

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predisporre d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Parte VI

ATTIVITA' REGOLAMENTARE - REVISIONE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Art. 122

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell'art. 7 del T.U. 267/2000 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del Comune;
- c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia, già disciplinata dal regolamento precedente.

Art. 123

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, ai cittadini delle frazioni o delle borgate, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del T.U. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune:

- a) dopo l'adozione della delibera approvativa con le modalità stabilite dall'art. 124, comma 1, del T.U. 267/2000;
- b) successivamente, per ulteriori quindici giorni dopo che il provvedimento sia divenuto esecutivo ed abbia ottenuto le necessarie eventuali approvazioni ed omologazione.

Art. 124

Pari opportunità

1. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 89 co. 1 del T.U. 267/2000, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali.

CAPO IL

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 125

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte successive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Appena esecutivo, il Comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto è trasmesso al Mini-

stero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 126

Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del Consiglio comunale con le stesse modalità e procedure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'atto primario o dall'ultima modifica o revisione operata.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. La delibera di abrogazione totale o parziale di norme fondamentali ed essenziali dello Statuto non è valida e pertanto è da ritenersi nulla se non seguita, nella stessa seduta, dalla deliberazione di approvazione di nuove norme statutarie che sostituiscano quelle abrogate.

4. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Comune di Lessona (Biella)

Modifiche allo Statuto comunale

"Art. 1 bis - Norme di organizzazione

1. L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

a - L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e le relazioni programmatiche annuali.

b - La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 51, commi 2 e ss. della legge 8.6.1990, n. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.

c - L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e mediate.

d - Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

e - La struttura è organizzata per servizi a fini omogenei.

f - L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati."

- all'articolo 6 (Stemma e gonfalone), il 3° comma viene sostituito dal seguente:

" 3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.";

- all'articolo 8 (Consiglio comunale), vengono stralciati i commi 4°, 5°, 6° e 7°;

- viene aggiunto l'articolo 8 bis;

“Art. 8 bis - Le commissioni consiliari.

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni temporanee speciali, nel rispetto del criterio proporzionale.

2. L'individuazione, la costituzione, l'attribuzione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori sono disciplinate dal regolamento.

- viene aggiunto l'articolo 8 ter:

“Art. 8 ter - Le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di aventi funzioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggiore numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatole; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messi a disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella deliberazione istitutiva.

4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina il funzionamento della Commissione.”;

- viene aggiunto l'articolo 9 bis;

“Art. 9 bis - Il programma di governo

1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione del programma di governo attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, nell'atto deliberativo questi sono espressamente dichiarati coerenti con il predetto programma.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 36, comma 2°, del decreto legislativo 25.2.1995, n. 77.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.”;

- viene aggiunto l'articolo 12 bis:

“Art. 12 bis - Assenze dalle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla sedute entro dieci giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.”;

- all'articolo 18 (Attribuzioni), comma 3°, vengono stralciate le seguenti lettere d), e), f), g), h) ed i);

- all'articolo 19 (Deliberazioni degli organi collegiali), i commi 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti;

“ 4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dal responsabile del servizio interessato, il segretario comunale partecipa alla seduta dell'organo collegiale e ne cura la verbalizzazione. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.”;

- all'articolo 21 (Attribuzioni di amministrazione), comma 1°, vengono stralciate le seguenti lettere e), i), n), o), r) ed z), e nella lettera p) vengono stralciate le parole “sentito il segretario”;

- viene aggiunto l'articolo 24 bis;

“Art. 24 bis - Contenzioso

1. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

2. La nomina del difensore compete alla Giunta.”;

- viene aggiunto l'articolo 24 ter;

“Art. 24 ter - Procedure di appalto e di concorso

1. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell'articolo 51 della legge 142/90 avvalendosi, di norma delle professionalità presenti nella struttura, qualora si tratti di concorsi per posti apicali la presidenza della commissione di concorso è affidata al segretario dell'ente.

2. La Giunta provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.”;

- viene aggiunto l'articolo 24 quater;

“Art. 24 quater - Accettazione di lasciti e donazioni.

1. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'articolo 32, lett. l) ed m) della legge 142/90.”;

- l'articolo 25 viene sostituito dal seguente:

“Art. 25 - Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.

2. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.”;

- l'articolo 26 viene sostituito dal seguente:

“Art. 26 - Personale e dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.”;

- l'articolo 27 viene sostituito dal seguente:

“Art. 27 - Il segretario comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco e dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione.”;

- l'articolo 28 viene sostituito dal seguente:

“Art. 28 - I responsabili dei servizi.

1. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale o loro espressamente attribuiti per disposizione di legge.

2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.”;

- l'articolo 29 viene sostituito dal seguente:

“Art. 29 - Conferimento responsabilità dirigenziale.

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.

3. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 5° comma dell'articolo 51 della Legge 8.6.1990, n. 142, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.”;

- l'articolo 30 viene sostituito dal seguente:

“Art. 30 - Incarichi di collaborazione esterna.

1. Il Sindaco definisce e conferisce, mediante convenzione scritta, gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 36, comma 5° ter, della legge 8.6.1990, n. 142.”;

- gli articoli 31 e 32 vengono stralciati.

Comune di Piobesi d'Alba (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con Delibera n., 35/CC in data 13.11.2003)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Principi e finalità

ART. 2 - Criteri e metodi dell'azione comunale

ART. 3 - Funzioni

ART. 4 - Sede e territorio

ART. 5 - Stemma e Gonfalone

ART. 6 - Lo Statuto

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7 - Consiglio Comunale

ART. 8 - I Consiglieri

ART. 9 - Gruppi Consiliari e Capigruppo

ART. 10 - Presidenza e Conferenza dei capigruppo

ART. 11 - Commissioni Consiliari

CAPO II - IL SINDACO

ART. 12 - Il Sindaco

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 13 - La Giunta Comunale

ART. 14 - Mozione di sfiducia

ART. 15 - Gli Assessori

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 16 - Accesso agli atti e alle informazioni

ART. 17 - Diritto di informazione

ART. 18 - Pubblicità degli atti comunali

ART. 19 - Accesso agli atti negli organismi associativi cui partecipa il Comune

TITOLO IV - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE IN GENERALE

ART. 20 - Principi della partecipazione - Azione popolare

CAPO II - PARTECIPAZIONE POLITICA

ART. 21 - Forme associative e volontariato
 ART. 22 - Consulte
 ART. 23 - Commissione per le Pari Opportunità
 ART. 24 - Consultazioni
 ART. 25 - Istanze, petizioni e proposte
 ART. 26 - Consultazione popolare
 CAPO III - ISTITUTO DEL REFERENDUM
 ART. 27 - Referendum
 CAPO IV - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
 ART. 28 - Amministrazione generale
 ART. 29 - Amministrazione puntuale
 TITOLO V - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE
 ART. 30 - Servizi pubblici locali
 ART. 31 - Servizi culturali e del tempo libero
 ART. 32 - Azienda speciale
 ART. 33 - L'Istituzione
 ART. 34 - Rapporti tra l'istituzione e gli Organi comunali
 ART. 35 - Personale dell'istituzione
 ART. 36 - Gestione finanziaria e contabile dell'istituzione
 ART. 37 - Società di capitali
 TITOLO VI - FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE
 ART. 38 - Criteri generali
 ART. 39 - Convenzioni per la gestione dei servizi
 ART. 40 - Convenzione per l'utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni
 ART. 41 - Convenzioni per l'utilizzazione di uffici comunali da parte della Provincia o di altri Comuni
 ART. 42 - Accordi di programma
 ART. 43 - Conferenze di servizi
 TITOLO VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
 ART. 44 - Principi e criteri generali dell'organizzazione comunale
 ART. 45 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
 ART. 46 - Direttore Generale
 ART. 47 - Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 ART. 48 - Funzioni dirigenziali
 ART. 49 - Conferimento e revoca delle funzioni dirigenziali
 ART. 50 - Segretario Comunale
 TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'
 ART. 51 - Ordinamento e principi
 ART. 52 - Contratti
 ART. 53 - Assetto organizzativo per la gestione finanziaria
 ART. 54 - Controllo economico di gestione
 ART. 55 - Organo di revisione
 ART. 56 - Attività di controllo
 TITOLO IX - NORME TRANSITORIE FINALI
 ART. 57 - Disposizioni transitorie
 ART. 58 - Revisione dello Statuto
 ART. 59 - Efficacia dello Statuto.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Piobesi d'Alba, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla Carta Europea dell'autonomia locale, dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal presente statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione della Repubblica ed in particolare provvede a:

a) informare le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti a principi di salvaguardia e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale, giustizia, democrazia e diritti di cittadinanza, solidarietà, pace, tradizionale patrimonio del Comune di Piobesi d'Alba;

b) garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché promuovendo ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;

c) riconoscere i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali a partire dalla famiglia; riconoscere, altresì, i diritti e la funzione essenziale delle associazioni, sostenendone l'attività e promuovendone lo sviluppo;

d) operare per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità ed in quella nazionale;

e) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali, storico - artistiche ed archeologiche nell'interesse della collettività ed in funzione del miglioramento della qualità della vita;

f) ripudiare ogni forma di violenza e di razzismo, impegnandosi, a tal fine, a favorire l'integrazione culturale e sociale delle diverse etnie presenti nel paese e promuovendo iniziative dirette alla diffusione di attività sociali, ricreative e sportive;

g) promuovere azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini;

h) valorizzare e tutelare il lavoro ed, in particolare, quello femminile, riconoscendone lo specifico valore nella tradizione locale e l'apporto determinante allo sviluppo economico del territorio;

i) rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, attraverso una informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;

l) valorizzare le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca.

Art. 2 CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Piobesi d'Alba, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.

2. Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza

alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.

4. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme d'integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere e interventi e nella gestione dei servizi. A tale scopo esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono conferite dalle leggi della Repubblica e della Regione Piemonte, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione Statale, centrale o periferica, con la Regione, con la Provincia, e con altri Comuni, secondo il principio della sussidiarietà.

5. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

6. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nei suoi organi collegiali nonché in quelli degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nelle forme e con le modalità previste negli atti istitutivi o nei regolamenti.

Art. 3 FUNZIONI

1. Il Comune di Piobesi d'Alba è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite, ai sensi delle disposizioni di legge; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

2. Il Comune di Piobesi d'Alba svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4 SEDE E TERRITORIO

1. La sede del Comune è situata in Piazza San Pietro nel Palazzo Comunale. Gli organi comunali possono riunirsi, in casi eccezionali e per particolari esigenze, anche in altra sede, purchè nell'ambito del territorio comunale.

2. Il territorio del Comune di Piobesi d'Alba si estende per Kmq. 3,96 ed è confinante con i Comuni di Cornigliano d'Alba, Guarene ed Alba.

Art. 5 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Piobesi d'Alba ha i propri segni distintivi nello stemma e nel gonfalone storicamente in uso, approvati dagli organi comunali.

2. Il Comune può far uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, recante al centro lo stemma civico.

3. L'uso e la riproduzione del simbolo per fini diversi da quelli istituzionali, devono essere autorizzati con provvedimento del Sindaco.

Art. 6 LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle disposizioni di legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità. E' obbligo di tutti i soggetti rispettare tale Statuto e ogni altro atto derivante dallo stesso.

3. Le funzioni di tutti gli organi di governo e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini è assicurata nelle forme previste dallo stesso.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è organo rappresentativo della comunità di Piobesi d'Alba, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta.

2. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data dell'insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Annualmente, in occasione dell'approvazione della verifica annuale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, apportando ad esse eventuali integrazioni o adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente, con le modalità previste dal regolamento. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano, con diritto di parola, gli Assessori non consiglieri in carica. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta secondo le modalità previste dalla legge.

4. Il regolamento determina altresì il quorum strutturale per la validità delle sedute del Consiglio.

5. Salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

6. In casi di particolare importanza generale, il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta, con la partecipazione ed il diritto di parola di rappresen-

tanti di associazioni, enti ed istituzioni e singoli cittadini.

7. Le attribuzioni del Consiglio sono previste dalla legge e non possono essere delegate ad altri organi.

Art. 8 I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

b) presentare interrogazioni; il Sindaco o gli Assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;

c) ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, società ed enti dipendenti o controllati, dalle strutture associative, tutte le notizie e informazioni ovvero estrarre copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento.

3. Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla legge e dallo statuto.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate e sottoscritte dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. Decade dalla propria carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro sedute consecutive. In tal caso il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative. Eventuali giustificazioni scritte saranno valutate nel termine di trenta giorni da parte del Presidente del Consiglio e successivamente sottoposte alla decisione del Consiglio Comunale, che delibera l'eventuale decadenza.

6. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.

Art. 9 GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

1. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno due Consiglieri. E' consentita la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo Consigliere, purchè unico eletto di una lista.

2. I nominativi dei capi gruppo sono comunicati al Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio, con nota sottoscritta dai Consiglieri del gruppo, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

3. Durante il mandato amministrativo, è possibile la sostituzione del capo gruppo con le stesse modalità di cui al comma precedente. Analogamente, viene comunicato il nominativo del Consigliere che può sostituire il capo gruppo in caso di assenza.

4. Il Comune assicura ai gruppi consiliari quanto necessario per l'espletamento delle loro funzioni sulla base di quanto previsto nell'apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 10 PRESIDENZA E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio.

2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Vicesindaco; in caso di assenza di quest'ultimo, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, se richiesto, assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari, tramite la convocazione della relativa Conferenza ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei Consiglieri ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza. Informa altresì il Consiglio relativamente alle deliberazioni annullate.

6. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capigruppo almeno una volta l'anno e comunque in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Art. 11 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, con criteri proporzionali, nei termini stabiliti dal regolamento.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

3. Il numero delle commissioni e l'ambito delle loro competenze, nei limiti previsti dal regolamento, vengono normalmente stabiliti all'inizio di ogni mandato amministrativo.

4. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso; compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

5. La presidenza di ciascuna commissione è affidata al Sindaco o ad un Consigliere comunale, eletto dalla commissione stessa fra i suoi componenti. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la commissione, invitando, di volta in volta, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco, che può farsi rappresentare da un Assessore.

6. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo o di garanzia. In tal caso, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

7. Il Consiglio Comunale può istituire altre Commissioni speciali consultive:

a) commissioni miste composte sia da membri del Consiglio, sia da cittadini non facenti parte del Consiglio;

b) commissioni composte da soli cittadini non facenti parte del Consiglio.

Il Consiglio Comunale disciplina di volta in volta la materia di competenza, il funzionamento e la loro com-

posizione, nel rispetto del criterio proporzionale, valido quest'ultimo solo per le commissioni di cui al punto a).

8. Il Regolamento determina l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, disciplinando le forme di pubblicità delle sedute.

CAPO II IL SINDACO

Art. 12 IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio; nomina, convoca e presiede la Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

4. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Risolve eventuali conflitti di competenza, coordina e dà impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'Amministrazione ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, può annullare per manifesta illegittimità atti che la legge o lo statuto attribuiscono alla competenza dei responsabili dei servizi.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni.

6. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso. Il Sindaco può delegare gli Assessori, il Segretario Comunale o i Responsabili dei servizi comunali alla partecipazione alle conferenze di servizio. Provvede, inoltre, alle azioni necessarie a dare esecuzione agli accordi.

7. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, avvalendosi anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario di apertura degli uffici della pubblica amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.

8. Quale Ufficiale di Governo provvede alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile.

9. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. Nei casi di emergenza definiti dalla legge provvede adottando le ordinanze contingibili ed urgenti dalla stessa previste.

10. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore secondo

l'ordine di elencazione contenuto nell'atto di nomina della Giunta comunale.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 13 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori compresi tra un minimo di due e fino al numero massimo consentito dalla legge.

2. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio, al Sindaco ed ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta è inoltre competente a promuovere e resistere alle liti, assumendo gli atti di costituzione e resistenza in giudizio; assume i provvedimenti aventi natura discrezionale, non collegati direttamente alla gestione di un servizio comunale, quali incarichi professionali, contributi a persone, enti ed associazioni, incarichi di consulenza e collaborazione. Nelle materie di propria competenza, la Giunta assume i relativi impegni di spesa, quando siano certi e determinati l'ammontare della spesa ed il suo destinatario.

4. La Giunta approva altresì le convenzioni a carattere esclusivamente organizzativo per l'esercizio associato di funzioni tecniche-amministrative.

5. La Giunta è validamente insediata quando siano presenti almeno la metà degli Assessori oltre il Sindaco o il Vicesindaco in caso di sua assenza.

6. Le sedute della Giunta sono riservate; ad esse il Sindaco può, di volta in volta, secondo gli argomenti da trattare e per soli fini illustrativi, invitare responsabili dei servizi e/o funzionari del Comune, consulenti esperti, rappresentanti di altri Enti pubblici o Associazioni, i quali, comunque, non saranno presenti alla votazione.

7. Le delibere di Giunta, in originale, sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

8. Ai componenti la Giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed Istituzioni dipendenti e, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune. Il Sindaco e gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 14 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione e votata non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Sindaco.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Prefetto provvede su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario Comunale.

4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi della legge vigente.

5. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata nuovamente la stessa mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 15 GLI ASSESSORI

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può delegare agli Assessori proprie competenze di indirizzo dell'attività gestionale e di controllo. Con gli atti di delega vengono definiti i limiti e le modalità di esercizio delle competenze delegate. L'attribuzione delle deleghe può essere modificata dal Sindaco in qualsiasi momento. Delle deleghe attribuite e delle eventuali modificazioni viene data comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco. Gli Assessori danno impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e vigilano sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. Nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, è possibile attribuire la responsabilità dei servizi, ai singoli componenti dell'esecutivo.

3. La carica di Assessore può essere affidata anche a cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Le dimissioni di un Assessore hanno effetto dalla presa d'atto del Sindaco che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione. All'eventuale sostituzione degli Assessori dimissionari, o revocati, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. In particolare il regolamento:

a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i soggetti ed i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;

b) determina le modalità dell'accesso;

c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire il diritto all'accesso.

Art. 17 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il personale comunale dovrà rendere efficace il diritto all'informazione e l'accesso agli atti del Comune, agevolando l'informazione e la comunicazione da e verso gli elettori.

Art. 18 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI COMUNALI

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposi-

zioni di legge, le deliberazioni, le determine, le ordinanze comunali.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, sistemato nel palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi.

3. Gli atti aventi destinatario determinato dovranno essere notificati all'interessato.

4. Se ritenuto più idoneo al raggiungimento dello scopo, il Comune pubblica, mediante affissione all'albo pretorio o in altre forme, documenti riassuntivi di norme comunali, circolari o disposizioni interpretative di norme regolamentari, direttive, programmi e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti connessi all'attività comunale.

Art. 19 ACCESSO AGLI ATTI NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA IL COMUNE

1. Il Comune promuove la realizzazione di forme di accesso e di informazione analoghe a quelle previste dal presente titolo, negli organismi associativi cui partecipa.

TITOLO IV ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE IN GENERALE

Art. 20 PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE AZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

2. Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai provvedimenti amministrativi, il Comune promuove la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti e l'indicazione dei responsabili dei singoli procedimenti.

3. Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il Consiglio Comunale approva un apposito regolamento.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

5. Salvo il caso di manifesta infondatezza del ricorso, il Comune si costituisce in giudizio, aderendo alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO II PARTECIPAZIONE POLITICA

Art. 21 FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione. Alle stesse possono essere messi a disposizione beni e servizi o altre forme di sostegno reale, tenuto conto delle disponibilità e dotazioni dell'Ente, dell'attività delle stesse e comunque privilegiando le iniziative di volontariato che intervengono nel campo dell'assistenza alle persone. L'apposito Regolamento stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi.

Art. 22
CONSULTE

1. Al fine di promuovere la partecipazione politica e per valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini intorno a problematiche ad interesse diffuso, possono essere istituite le consulte per temi o ambiti amministrativi. Nel regolamento sono altresì fissate le modalità di composizione e funzionamento delle consulte.

Art. 23
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Consiglio Comunale può istituire la Commissione per le Pari Opportunità fra uomo e donna per il perseguimento delle finalità indicate dal presente statuto.

2. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione.

Art. 24
CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può indire referendum ed altre forme di consultazione della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 25
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, di età superiore ai sedici anni, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti.

1.1 Istanze: Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco richiesta di chiarimenti in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. Il Sindaco provvede a rispondere entro 30 giorni dal loro ricevimento al protocollo.

1.2 Petizioni: Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20%, dirette a porre all'attenzione degli organi comunali, questioni di interesse generale. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. Le petizioni sono inoltrate al Sindaco il quale, entro 60 giorni dal loro ricevimento al protocollo, le assegna in esame all'organo competente. Il contenuto della decisione dell'organo competente è comunicato al primo sottoscrittore ed è pubblicizzato con affissione all'Albo Pretorio del Comune e, se del caso, in altri spazi pubblici, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel Comune.

1.3 Proposte: Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 15% degli elettori del Comune per l'adozione, da parte del competente organo, di un testo di deliberazione, rispondente ad un interesse collettivo. Le proposte di deliberazione devono essere sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul contenuto del dispositivo. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dalla normativa vigente e pone in discussione la proposta in Consiglio o in Giunta, rispettivamente, entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento. Le determinazioni relative alle proposte di delibere di cui al presente comma, sono pubblicate all'Albo Pretorio e, se del caso, in altri spazi pubblici e sono comunicate al primo firmatario della proposta medesima.

2. La disciplina prevista nei commi precedenti è dettata nel pieno rispetto del diritto generale d'istanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

Art. 26
CONSULTAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa eventualmente ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi d'opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici.

La consultazione è promossa dalla Giunta Comunale, di propria iniziativa o su istanza, vincolante, di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale o di almeno 200 cittadini residenti di età superiore ai sedici anni.

Il regolamento disciplina le forme di svolgimento e di pubblicità delle consultazioni e gli effetti ad esse conseguenti.

CAPO III
ISTITUTO DEL REFERENDUM

Art. 27
REFERENDUM

1. Un numero di cittadini non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi o provvedimenti comunitari, statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanisti attuativi.

3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato delle consultazioni referendarie entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e successivamente provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Art. 28
AMMINISTRAZIONE GENERALE

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, ed in aggiunta alle procedure fissate dalla legge, il Comune assicura, in particolare nelle forme previste dal presente Statuto, la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale.

Art. 29

AMMINISTRAZIONE PUNTUALE

1. La partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi si esplica, in osservanza dei principi della legge, nelle forme stabilite dall'apposito regolamento. Il regolamento assicura che la suddetta partecipazione ammetta in ogni caso l'audizione presso il responsabile del procedimento.

TITOLO V

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

Art. 30

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici locali sono gestiti con le modalità e nelle forme previste dalla legge vigente.

Art. 31

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

1. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati ad associazioni e fondazioni costituite dal Comune o dallo stesso partecipate.

Art. 32

AZIENDA SPECIALE

1. Nei casi previsti dalla legge il Comune può istituire aziende speciali.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Sono organi dell'azienda speciale: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente e dura in carica quanto il Consiglio Comunale. La nomina degli amministratori spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, al di fuori dei Consiglieri e fra coloro che possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso aziende speciali istituite dal Comune.

5. La revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del presidente è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato sulla base degli indirizzi consiliari, esclusivamente per gravi violazioni di norme legislative o regolamentari, nonché per gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione dei servizi gestiti.

6. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dal suo statuto e dai regolamenti che ne danno attuazione.

Art. 33

L'ISTITUZIONE

1. Nei casi consentiti dalla legge il Comune può avvalersi di una o più istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dura in carica quanto il medesimo; è composto da cinque membri, compreso il presidente, in rappresentanza dell'Ente e degli utenti dei servizi, nei modi e con i criteri fissati in regolamento. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati al di fuori dei Consiglieri

comunalmente tra coloro che possiedono i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso le istituzioni promosse dal Comune.

4. Il consiglio di amministrazione ha il compito di attuare gli obiettivi, i piani ed i programmi stabiliti dalla Giunta, sulla base degli indirizzi politico-programmatici deliberati dal Consiglio, ed adottando gli atti deliberativi necessari.

5. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

6. La revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del presidente è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, esclusivamente per gravi violazioni di norme legislative o regolamentari, nonché per gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione dei servizi gestiti.

7. La carica di direttore può essere assegnata dal Sindaco a un dipendente comunale in ruolo, ovvero tramite concorso pubblico o incarico professionale a termine, secondo le norme del presente statuto.

8. Il direttore è responsabile della gestione dell'istituzione nei confronti del consiglio di amministrazione ed ha come referente il presidente.

Art. 34

RAPPORTI TRA L'ISTITUZIONE E GLI ORGANI COMUNALI

1. La Giunta Comunale, nell'ambito degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, determina le finalità, i programmi annuali e gli standard di erogazione dei servizi delle Istituzioni. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge all'ente locale, approva in particolare il bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione fissando in tale sede i trasferimenti necessari ad assicurare il pareggio finanziario. Qualora nel corso della gestione, a prescindere da eventuali variazioni di bilancio, si verificano fatti che comportino la necessità di integrazione del trasferimento, l'istituzione dovrà tempestivamente riferire al Consiglio Comunale stesso.

2. I rapporti di carattere amministrativo, contabile e di controllo tra il Comune e l'Istituzione sono disciplinati dal regolamento.

3. Per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili e la stipula dei contratti necessari al funzionamento dell'istituzione, valgono le norme ed i regolamenti comunali.

Art. 35

PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

1. Il personale dell'Istituzione è soggetto alle stesse norme vigenti per il personale del Comune, ad eccezione del direttore, qualora abbia assunto tale incarico con contratto professionale a termine.

2. Il regolamento dell'istituzione potrà prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini e volontariato.

Art. 36

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE DELL'ISTITUZIONE

1. Il Comune trasferisce alle Istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle

attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.

2. Le entrate proprie delle Istituzioni, costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi, sono iscritte nel bilancio del Comune, in conformità alle leggi vigenti.

3. Le Istituzioni dispongono di piena autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità comunale.

4. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle Istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento consuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.

Art. 37

SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune e di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.

TITOLO VI

FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

Art. 38

CRITERI GENERALI

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ovvero mediante Consorzi.

Art. 39

CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI

1. Il Consiglio Comunale coordina, mediante convenzione, l'erogazione di servizi nel territorio del Comune con l'erogazione di servizi da parte di altri Comuni.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione dei servizi in forma associata. Le convenzioni possono riguardare la gestione di servizi nell'intero territorio del Comune ovvero in alcune parti soltanto di esso.

3. Il Comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla legge.

Art. 40

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI

1. Il Comune può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni per l'utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni, specie quando vi sia la necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire.

2. Nella convenzione sono fissati:

- a. la durata del rapporto;
- b. le modalità secondo cui l'ufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o prestare comunque la sua attività;
- c. l'eventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune;
- d. gli oneri finanziari a carico del Comune.

Art. 41

CONVENZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI COMUNALI DA PARTE DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI

1. Il Comune può consentire l'utilizzazione dei suoi uffici da parte della Provincia o di altri Comuni, sulla base di una apposita convenzione, previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze proprie del Comune.

2. Nella convenzione sono fissati:

- a. la durata del rapporto;
- b. le modalità secondo cui l'ufficio comunale sarà richiesto di intervenire o prestare comunque la sua attività a favore della Provincia o di altri Comuni;
- c. l'entità dell'impegno dell'ufficio comunale che dovrà essere destinato alla Provincia o agli altri Comuni;
- d. gli oneri finanziari a carico della Provincia o di altri Comuni, determinati tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune per le strutture ed il personale messo a disposizione, commisurata all'entità dell'impegno presumibile a favore della Provincia o di altri Comuni.

Art. 42

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l'indizione di una conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazione interessate.

2. L'organo comunale competente, in relazione all'oggetto dell'accordo di programma, definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Art. 43

CONFERENZE DI SERVIZI

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini della conferenza di servizi, il Sindaco, in relazione all'oggetto della conferenza, identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 44

PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. Le competenze di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo sono distinte da quelle di gestione, assegnate dalla legge ai Responsabili dei servizi che, in relazione al rispettivo ambito di incarico, predispongono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, compresi i provvedimenti il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati. Tali compiti gestionali sono correlati agli incarichi ricevuti, in base alla configurazione organizzativa dell'Ente e ai prodotti - servizi erogati, oltre che alle funzioni agli stessi attribuite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, o agli stessi delegate dal Sindaco. I titolari delle diverse competenze si coordinano attraverso la predisposizione di sistemi di informazione e di controllo, con modalità che il Regolamento prevede espressamente.

2. Il regolamento, adottato dalla Giunta, disciplina l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali e i criteri di accesso e gestione del personale, uni-

formi per tutto l'Ente. Le norme del regolamento, nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti, si ispirano a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, oltre che, in particolare, alla valorizzazione delle professionalità e del principio di responsabilità, alla flessibilità di utilizzo delle risorse ed alla loro integrazione, alla chiarezza di referenti, alla trasparenza e semplificazione delle procedure, al contenimento dei tempi e alla razionalizzazione dei percorsi procedurali, in stretta relazione con i bisogni espressi dalla popolazione. La Giunta approva altresì le convenzioni a carattere esclusivamente organizzativo per l'esercizio associato di funzioni tecnico-amministrative.

3. Il Comune adotta un sistema di gestione organizzativa fondato sulla direzione per obiettivi, attuabile mediante il concorso coordinato e integrato di tutte le componenti e di tutte le articolazioni. Ogni soggetto agisce in funzione del ruolo rivestito e della posizione ricoperta, integrando la propria attività con le altre per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, confluenti in quelli comuni all'intera organizzazione, operando per aree di competenza specifiche, in relazione a risultati prefigurati controllabili e valutabili, sulla base degli indirizzi impartiti, mediante impiego efficace, efficiente e flessibile delle risorse assegnate.

4. La crescita professionale dei dipendenti, il miglioramento di qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza, così come l'evoluzione dei processi organizzativi, l'introduzione gestionale di nuove tecniche e la riconversione delle risorse, sono preparati, attuati e consolidati attraverso processi di formazione, aggiornamento e informazione rivolti ai dipendenti.

5. Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali aziendali ed osserva gli obblighi allo stesso derivanti dai contratti collettivi di comparto e dai contratti integrativi decentrati, nel rispetto della legislazione vigente. Assicura, inoltre, la piena informazione alle rappresentanze sindacali aziendali e, quando previsto, un più diretto coinvolgimento delle medesime, sulle materie e nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai contratti.

6. Per il buon andamento dell'azione amministrativa, per la trasparenza dei servizi e la semplificazione del rapporto con gli utenti e il mantenimento di un buon clima interno, organizza conferenze di servizi interni e, quando è necessario ed opportuno, si confronta con i lavoratori, oltre che con le organizzazioni che li rappresentano.

Art. 45

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le forme di gestione dei diversi servizi sono quelle di volta in volta ritenute più adeguate alle previsioni di legge, al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio.

2. Il Comune promuove la ricerca e l'attuazione di forme di gestione associata dei servizi e di esercizio associato delle funzioni amministrative con altri comuni o con altri enti locali, al fine di raggiungere livelli ottimali di gestione.

Art. 46

DIRETTORE GENERALE

1. Previa delibera della Giunta, il Sindaco può procedere alla nomina in forma associata del Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con i criteri e le modalità, nei limiti e per le funzioni stabilite dalla legge e disciplinate dal Regolamento, ovvero affidare tale funzione al Segretario Comunale.

Art. 47

REGOLAMENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La Giunta disciplina con appositi regolamenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'accesso e le norme di gestione del personale, secondo principi di equità e di uguaglianza di trattamento, nel rispetto delle diversità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Fermi i diritti spettanti ai dipendenti, in ragione delle categorie d'inquadramento e ferme restando le speciali competenze professionali richieste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per l'esercizio di particolari professioni, ovvero dai contratti di lavoro, il predetto regolamento dovrà prevedere l'utilizzo flessibile delle risorse, la mobilità interna alla dotazione organica e anche quella ammessa per chi operi entro le forme di gestione diverse da quella diretta, la nomina e la sostituzione dei responsabili dei servizi, l'assegnazione di incarichi particolari a dipendenti in possesso di specifiche professionalità.

Art. 48

FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. I responsabili dei servizi sono tenuti a svolgere le rispettive funzioni nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, per tutte le materie in cui ognuno dei predetti risulti titolare di tale potere, in relazione agli incarichi agli stessi conferiti, in base all'articolazione delle strutture organizzative comunali ed a indirizzi e programmi del Consiglio Comunale e della Giunta.

2. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ognuno dei predetti il diritto di delega.

3. I responsabili dei servizi sono responsabili della gestione degli affari loro attribuiti in base alle fonti soprarichiamate. I loro atti sono pubblici e agli stessi deve essere data la più ampia pubblicità; il regolamento ne disciplina le forme.

Art. 49

CONFERIMENTO E REVOCA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi di responsabile di servizio sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso, i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a dipendenti assunti a tempo determinato.

2. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge e secondo le procedure ritenute più idonee, dispone controlli sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e delle procedure ed effettua, annualmente, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun responsabile di servizio, in relazione alla attuazione dei programmi ed agli obiettivi assegnati, nonché al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito di esercizio di ciascun incarico.

3. Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, in caso di mancato totale raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

4. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti, con titolari di alte specializzazioni, ovvero con funzionari, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. I predetti contratti cessano allo scadere del mandato elettivo del Sindaco in carica, nonché in relazione a dichiarazione di dissesto dell'Ente o a condizione di deficit strutturale dello stesso.

5. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per supportare gli stessi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, con comando di dipendenti interni ovvero mediante assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato.

Art. 50 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente e da cui viene nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, quando non sia stato nominato un Direttore Generale.

2. Il Segretario Comunale, oltre alle funzioni attribuite allo stesso dalla legge:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

d) provvede, nel caso sia trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, a nominare un commissario per la predisposizione dello stesso da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale; nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al commissario;

e) provvede, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, ad assegnare allo stesso, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio; la medesima procedura è applicata nel caso il cui il Consiglio non adotti la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

f) provvede, decorso il termine fissato dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione senza che all'uopo sia stato convocato il Consiglio Comunale, alla nomina di un Commissario per l'approvazione del documento contabile da effettuarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data della nomina medesima;

g) provvede, su segnalazione del Revisore dei conti, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto finanziario, ad assegnare al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto; decorso infruttuosamente tale termine, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al commissario; del provvedimento sostitutivo è data im-

mediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio;

h) esercita ogni altra funzione attribuita allo stesso in base alle previsioni di legge, statuto e regolamento o conferita direttamente dal Sindaco.

3. Al Segretario Comunale possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale, secondo i criteri, le modalità e le competenze disciplinate dal Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 51 ORDINAMENTO E PRINCIPI

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti ivi previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Il Comune adotta il regolamento di contabilità per definire, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità degli Enti Locali e del proprio statuto, un insieme di strumenti contabili, articolati nelle fasi di previsione, gestione, rendicontazione che consentono di programmare, rilevare, misurare ogni fatto ed azione amministrativa di competenza dell'esercizio e, limitatamente alla programmazione, del biennio successivo nonché le relative procedure, le responsabilità degli operatori ed i rapporti con terzi che rientrano nel campo dell'attività contabile-finanziaria.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dall'Organo consiliare. Esso è redatto in termini di competenza e risponde ad esigenze di programmazione dell'Ente: deve comunque consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Il Comune adotta criteri di efficacia, efficienza ed economicità quali principi fondamentali della gestione del bilancio, avvalendosi di specifici strumenti e supporti conoscitivi dell'operato gestionale e dei risultati delle azioni intraprese. La gestione degli uffici e dei servizi dell'Ente è finalizzata alla piena realizzazione dei principi della trasparenza e dell'informazione ai cittadini.

5. La formazione del bilancio di previsione è un processo che coinvolge sia gli organi del Comune che la struttura organizzativa. Lo schema razionale che sottende tale processo è articolato nelle seguenti fasi:

a) avvio del processo programmatico: identificazione dei bisogni, degli obiettivi che devono essere perseguiti e delle azioni più efficienti da intraprendere per il loro raggiungimento;

b) definizione dei programmi: determinazione delle priorità d'intervento, esplicitazione delle finalità da perseguire ed allocazione delle risorse generali e/o specifiche disponibili;

c) definizione del bilancio annuale e pluriennale: quantificazione e destinazione delle risorse su base annuale e relativa proiezione per il biennio successivo.

6. Ai fini della gestione, l'organo esecutivo definisce il Piano esecutivo di gestione che rappresenta il contenuto analitico del bilancio di previsione e consente contemporaneamente:

a) di definire i progetti nell'ambito dei programmi individuati, di attribuire le risorse disponibili ai Responsabili delle relative unità organizzative quali articolazioni dei servizi (centri di costo) e di correlare l'utilizzo di tali risorse con gli obiettivi assegnati;

b) di individuare i Responsabili competenti alla gestione di determinate entrate e uscite (centri di competenza) nell'ambito dei centri di costo;

7. Il bilancio di previsione ed eventuali e successive variazioni sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio in carica. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione ed, in ogni caso, gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio; sono, comunque, riservate alla competenza della Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

8. I fatti di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e sono dimostrati nel rendiconto approvato dall'Organo consiliare, costituito da: il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

9. Al rendiconto viene allegata la relazione dell'Organo esecutivo, con la quale vengono espresse valutazioni di efficacia ed efficienza delle azioni svolte in riferimento agli obiettivi prefissati e ai risultati conseguiti.

Art. 52 CONTRATTI

1. L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle norme dello Stato, della Regione, di quelle comunitarie recepite o, comunque, vigenti nell'ordinamento giuridico italiano e dall'apposito regolamento per la disciplina dei contratti.

2. L'attività contrattuale, volta a realizzare i programmi approvati dal Consiglio e dalla Giunta, deve garantire la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

3. I Responsabili dei servizi preposti alle singole unità organizzative, nei limiti stabiliti dal regolamento per la disciplina dei contratti, sono pienamente responsabili dell'attività contrattuale di propria competenza, del controllo circa la corretta esecuzione dei contratti, rappresentano legalmente il Comune e, nell'ambito dei principi e delle norme vigenti, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa atta a semplificare ed accelerare le procedure contrattuali.

4. Il Comune promuove l'utilizzo di tecnologie e procedure informatiche e telematiche, tese a favorire lo snellimento e l'efficacia delle attività contrattuali.

Art. 53 ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE FINANZIARIA

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e i modi del loro svolgimento, adottando atti di indirizzo; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative.

2. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le loro valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

3. I Responsabili dei servizi, nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 1 del presente articolo, emettono le singole disposizioni di spesa.

4. E', in ogni caso, attribuita ai Responsabili dei servizi competenti l'adozione degli atti di esecuzione di precedenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.

Art. 54 CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

1. Il Comune adotta il controllo di gestione come metodo permanente per verificare la corrispondenza della gestione agli obiettivi definiti dalla programmazione.

2. Gli addetti al controllo, sulla base di informazioni contabili ed extra-contabili, elaborano opportuni indicatori per misurare, in termini di efficienza, economicità e produttività, le attività e le politiche del Comune; redigono e trasmettono alla Giunta ed ai responsabili dei servizi rapporti periodici sull'andamento della gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. Collaborano, inoltre, in relazione alle proprie competenze, alla stesura dei bilanci di previsione, della relazione previsionale e programmatica ed, in particolare, della relazione illustrativa dei risultati del rendiconto, redigendo un rapporto sulla gestione dei servizi.

Art. 55 ORGANO DI REVISIONE

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione in modo da far coincidere, se possibile, il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.

2. Non possono essere nominati componenti dell'organo di revisione i dipendenti dell'ente, nonché i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o in quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

3. Le proposte di scelta dei componenti dell'organo di revisione non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio Comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti.

4. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dei componenti dell'organo di revisione che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato; la decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio Comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il Consiglio Comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio, ad integrare o ricostituire i componenti dell'organo.

5. I componenti dell'organo di revisione hanno diritto di accesso agli uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare hanno la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione. Se invitati, possono partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Art. 56 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio informazioni aggiornate che consentano la loro valutazione obiettiva in riferimento sia al livello di efficacia ed efficienza raggiunto, sia a quello realisticamente prospettabile.

2. Attraverso le proprie verifiche, l'organo di revisione controlla l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Sino alla approvazione del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, restano in vigore le norme statutarie previgenti in materia di sessione, convocazione e validità delle sedute.

Art. 58
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le variazioni delle disposizioni dello statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dalla legge.

2. Il Consiglio, periodicamente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 59
EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei Regolamenti in esse richiamati, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 57.

Comune di San Damiano Macra (Cuneo)
Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di San Damiano Macra è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della

Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica all'area alpina sud/occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana, in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il comune favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di egual cultura ed esperienza storica. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale verranno in tal senso favoriti e promossi nella toponomastica e nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente gli organi istituzionali del comune. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell'originalità linguistica locale, durante le sedute pubbliche del consiglio comunale gli interventi possono svolgersi nel dialetto locale purché contemporaneamente verbalizzati, se occorrente, nella lingua italiana; in tal caso l'oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato in Via Roma 2/D. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi elettivi collegiali e le commissioni comunali.

2. Le adunanze degli organi collegiali potranno tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, oppure per espressa previsione regolamentare.

Art. 4
Territorio
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 54,14, confinante con i Comuni di Macra - Celle Macra - Castelmagno - Dronero - Cartignano - Melle - Frassinò e Sampeyre.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e dalle seguenti frazioni : Foresti - Pagliero - Lottulo - Paglieres, storicamente riconosciute dalla comunità.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Damiano Macra.

2. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

5. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone comunale.

6. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune sono subordinati ad autorizzazione.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. Il comitato, se istituito, provvederà ad adottare un regolamento per il funzionamento dello stesso e per la gestione dei rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Competenze - Presidenza - Consigliere Anziano
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco sin dalla prima seduta. Le funzioni di presidente in assenza del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco.

3. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lvo 267/00, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 10

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale, del programma triennale dei lavori pubblici che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e/o ai singoli Consiglieri, tranne che il Consiglio riunito in modo completo non ne chieda l'inclusione all'ordine del giorno all'unanimità.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di :

- n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione, che non potrà comunque essere fissata prima di 24 ore dalla seduta di prima convocazione,

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 12

Sessioni del Consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive, studi ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la desi-

gnazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 17

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. 18

Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta al Vice Sindaco.

Art. 19

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Vice Sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 21

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 22

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 4 (quattro), compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della Giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della

Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 25

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 26

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

- le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edi-

fici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- per la formazione di comitati e commissioni;
- per dibattere problemi;
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché avanzare proposte per l'adozione e/o la revoca di atti amministrativi.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 60 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% del corpo elettorale con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 30

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- favorirà l'inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 31

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- in materia di tributi locali e di tariffe;
- su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- il trentacinque per cento del corpo elettorale;
- il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. In particolare lo stesso deve prevedere:

- i requisiti di ammissibilità;
- i tempi;
- le condizioni di accoglimento;
- le modalità organizzative;
- i casi di revoca e sospensione;
- le modalità di attuazione.

Art. 33

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 34

Albo pretorio

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 35

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Art. 36

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- all'informazione del contribuente (art. 5);
- alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- alla remissione in termini (art. 9);
- alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 37

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38

Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 39

Forma di gestione

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 40

Gestione in economia

(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 41

Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 42

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 43

Società e partecipazione a Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

4. Il Comune può altresì partecipare a Società di capitali, anche in posizione minoritaria, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

Art. 44

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 45

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 46

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 47

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 48

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 49

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 50

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 51

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 52

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 53

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario comunale spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

5. Nel rispetto dell'art. 97 comma 5 il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune può prevedere la figura di un vice-segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo in casi di assenza o impedimento.

Art. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Ovvero, ai sensi del combinato disposto del comma 23 dell'art. 53 della legge 23-12-2000 nr.388 e del comma 4 dell'art.29 della legge 28-12-2001 nr. 488, la Giunta può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 55

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da altra pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei com-

pensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 56

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il legale rappresentante dell'Ente, individuato tra gli amministratori o tra i responsabili del servizio.

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a Euro 25,00 né superiore a Euro 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di Euro 25,00 e massima di Euro 500,00.

Art. 58

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco, ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il Segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 59

Modifiche dello Statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Art. 60

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

Art. 61

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Bandi generali di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Brignano Frascata, Piovera, Predosa Sale

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 18 novembre 2003 i bandi generali di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Brignano Frascata, Piovera, Predosa Sale.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. medesima in Alessandria - Via Piave n. 39 o presso i Comuni sopra indicati entro il 18 gennaio 2004.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di trenta giorni.

Alessandria, 18 novembre 2003

Il Presidente
Giancarlo Dallerba

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria. Comune di Acqui Terme

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 4 febbraio 2002 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Acqui Terme.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 2 novembre 2003

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

2

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. c/o ATC - Biella

Graduatoria provvisoria del bando di concorso generale n. 1 del Comune di Lessona

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n.1 del Comune di Lessona del 27.11.02, per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Lessona, l'ambito cui si riferisce il bando è il n. 26.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/3/1995 n. 46, e s.m.s.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Lessona, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 - Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Lessona.

Il Presidente
Valeria Varnero

3

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella c/o ATC - Biella

Graduatoria provvisoria bando di concorso generale n.1 del Comune di Lessona

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n.1 del Comune di Lessona del 27.11.02, per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Lessona, l'ambito cui si riferisce il Bando è il n.26.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/03/1995 N.46, e s.m.s.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Lessona, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 - Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Lessona.

Il Presidente
Valeria Varnero

4

2ª Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 46/95) c/o ATC - Novara

Graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Cerano

La 2ª Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Cerano.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 13 novembre 2003

Il Presidente della Commissione
Mario Pischcedda

5

2ª Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 46/95) c/o ATC - Novara

Graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Bellinzago Novarese

La 2ª Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Bellinzago Novarese.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 14 novembre 2003

Il Presidente della Commissione
Mario Pischcedda

6

2ª Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 46/95) c/o ATC - Novara

Graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Trecate

La 2° Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Trecate.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 13 novembre 2003

Il Presidente della Commissione
Mario Pischetta

7

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Cumiana

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Cumiana, Airasca, Cantalupa, Garzigliana, Villafranca Piemonte, e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 12 novembre 2003, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Cumiana in data 5 giugno 2003 per l'assegnazione in locazione di 9 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata realizzati mediante intervento di recupero del fabbricato sito in Cumiana, Via Berti angolo Via Chisola.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2003.

Il Presidente
Mario Garavelli

8

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Gassino Torinese

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Gassino T.se, Castiglione T.se, San Raffaele Cimena, Sciolze, San Mauro T.se, e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 19 novembre 2003, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Gassino T.se il 26 Giugno 2002 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P..

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Mario Garavelli

9

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Rivarolo Canavese

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Rivarolo C.se, Bosconero, Busano, Cuornè, Favria, Feletto, Forno C.se, Oglanico, Ozegna, Pont C.se, Rivara, Rivarossa, Salassa, Sparone e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 19 novembre 2003 la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Rivarolo il 20 gennaio 2003 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P..

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Mario Garavelli

10

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria generale relativa alla IIª tranche del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino il 29/10/2001 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio del Comune di Torino e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 21 novembre 2003, la graduatoria provvisoria generale relativa alla IIª tranche del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino il 29/10/2001 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 22 dicembre 2003.

Il Presidente
Luigi Montini

11

Comune di Alessandria

Determinazione Dirigente Lavori Pubblici n. 2961 del 20.11.2003. Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica della sponda sinistra del fiume Tanaro nel tratto compreso tra il ponte Cittadella e l'Autostrada TO-PC

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. di determinare l'indennità provvisoria di espropriazione dei terreni siti in Comune di Alessandria interessati dai lavori di sistemazione idraulica della sponda sinistra del Fiume Tanaro nel tratto compreso tra il ponte Cittadella e l'Autostrada A 21, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 865/1971 e successive modificazioni, adottando:

- con riferimento alla coltura in atto, i Valori Agricoli Medi per tipi di coltura per la regione agraria di Alessandria (Reg.Agr. 12b) ,

- per i tratti di sponda facenti parte di aree edificate, il Valore Agricolo Medio della coltura più redditizia di superficie superiore al 5% dell'intera superficie coltivata della Regione Agraria 12b, pari a Euro 1.68/mq, ;

approvati dalla Commissione Provinciale per le indennità di espropriazione e di occupazione di Alessandria in data 15.01.2003, così come indicato nell'allegato "A" alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;

2. di dare atto che:

- le somme relative a alberi da frutto, manufatti ed impianti rilevati sui terreni oggetto di esproprio in sede di redazione dello stato di consistenza e spettanti a titolo di indennizzo alle Ditte Mandirà Giuseppa e Sciamè Calogero (n. 3/79 del piano) Rossi Carlo, Maria Vittoria e Mario Fausto (n. 39 del piano), Coscia Giampaolo (n. 57 del piano), Melchionni Diffusione S.r.l (n. 59 del piano), Mattana Armando (n. 65 del piano),

- le somme eventualmente dovute al Sig. Carazza Alessandro (n. 58a del piano) per maggiori superfici occupate e perdita di annualità di affitto,

verranno determinate con successivo provvedimento.

3. di determinare, ai sensi dell'art. 2 della legge n.385/1980, l'indennità provvisoria annua di occupazione degli immobili di cui al punto 1, in un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, così come indicato nell'allegato "A" alla presente determinazione;

4. di notificare copia della presente determinazione agli aventi diritto proprietari ed affittuari dei terreni indicati nell'allegato "A", nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili , ai sensi dell'art. 11 della legge 865/1971 ;

(omissis)

6. di dare atto che, con separato provvedimento si provvederà all'impegno delle somme sopra stabilite e alla liquidazione dell'acconto dell'80% dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art.23 della legge n. 1/1978 così come modificato dall'art. 5 del D.L. 23.01.1982 n. 9 convertito in legge n. 94/1982;

7. di dare atto che l'indennità di esproprio ed il relativo acconto non sono soggetti a ritenuta di acconto del 20% in quanto trattasi di terreni siti in zone omogenee E ed F;

8. di pubblicare la presente determinazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Il Dirigente
Marco Neri

12

Comune di Arignano (Torino)

Estratto Decreto d'Occupazione Temporanea, prot. n. 3493 del 20/11/2003, delle aree necessarie per la realizzazione di rete fognaria in Via Oriassolo e in Via del Lago

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(omissis)

decreta

- è disposta, a favore della SMAT S.p.A., con sede in C.so XI Febbraio,14 a Torino, l'occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio del Comune di Arignano, rappresentate negli elaborati approvati con la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27/09/2003 ed identificate nell'allegato elenco (omissis) necessarie per la realizzazione delle opere stesse;

- l'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, e comunque, non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo;

nomina

come Tecnico incaricato, il Sig. Messina p.i. Domenico di procedere alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili di che trattasi;

comunica

- la SMAT S.p.A., in persona del suo rappresentante, in concomitanza con la redazione dello stato di consistenza, provvederà alla immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale in contraddittorio con i proprietari;

- l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Comunale;

- la SMAT S.p.A., corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti;

- il presente Decreto perde efficacia qualora l'occupazione non venga attuata nel termine di tre mesi dalla data di emissione dello stesso e comunque quando cessa la pubblica utilità dei lavori;

- il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto a cura della SMAT S.p.A., pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a cura del Comune.

A sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso presso il T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Marco Diato

13

Comune di Balmuccia (Vercelli)

Avviso ad Opponendum

Il Sindaco

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999

Avverte

Che avendo l'impresa Meggiana di Teruggi Augusta & C. s.a.s., con sede in Piode, Via Pietre Grosse 16, esecutrice dell'appalto relativo a interventi di manutenzione straordinaria all'acquedotto comunale dell'abitato di Balmuccia, ultimato i lavori in data 22.5.2003, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Balmuccia, 22 novembre 2003

Il Sindaco
Moreno Uffredi

14

Comune di Benna (Biella)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27 febbraio 2003. Permuta strada

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di sdemanializzare il tratto della strada comunale "via del Chiosetto" (già Via Piave - nord -), come meglio individuato, nella planimetria allegata, in colore giallo e di superficie complessiva di circa mq. 70;

2. Di dare atto che il tratto di strada sdemanializzato, per la sua ubicazione all'interno di una'area classificata dal vigente PRGC come area edificata (AER), a tutti gli effetti sarà da considerarsi tale ai fini urbanistici;

2. Di approvare la perizia, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, relativa ai terreni oggetto di permuta, redatta dal tecnico comunale, geom. Fulvio Bricco. in data 20 febbraio 2003;

3. Di procedere alla permuta, con la sig.ra Tiziana Mancin, cedendo il tratto sdemanializzato, di cui al precedente punto 1), ed ottenendo dalla stessa, in cambio, la porzione di terreno identificato al foglio 13, mappale 32 del NCT di Benna, meglio individuato nella planimetria allegata in color rosso, di superficie complessiva di circa mq. 153;

4. Di demanializzare, iscrivendolo nel patrimonio stradale comunale, l'acquisendo terreno di cui al precedente punto 3), dandosi atto che il nuovo tratto conserverà l'attuale denominazione del cedendo tratto di strada comunale;

5. Di dare atto che tutte le spese inerenti il contratto di permuta, comprese quelle di frazionamento, saranno a carico della privata proponente;

6. Di dare infine atto che la permuta in argomento è subordinata alla procedura di cui alla legge regionale n. 86/1996;

7. Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Ufficio tecnico per il prosieguo di competenza, con l'avvertenza che il contratto di permuta dovrà contenere le prescrizioni di cui in premessa.

Successivamente, con votazione unanime e palese, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile.

15

Comune di Bruzolo (Torino)

Avviso di approvazione classificazione acustica del territorio comunale

Si rende noto che

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 del 20/11/2003 ha approvato la proposta di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica ed i relativi atti di approvazione sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti presso il Palazzo Municipale, in P.zza Martiri della Libertà n. 1, in tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Bruzolo 24 novembre 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ezio Termini

16

Comune di Caraglio (Cuneo)

Variante strutturale n. 4 al vigente P.R.G.C. relativo all'area ed immobili "Palazzo del Fucile" (ai sensi dell' art. 17 comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i.). Avviso di deposito e pubblicazione del progetto definitivo

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 60 dell'11.11.2003, relativa alle controdeduzioni alle osservazioni e proposte al progetto preliminare di variante e adozione definitiva della Variante al vigente P.R.G.C.;

Ai sensi e per gli effetti la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m. ed in particolare l'art. 15, 8° comma e l'art. 17, 3° comma;

rende noto

- che il progetto definitivo di Variante strutturale n. 4 è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio ed è depositato presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 5.12.2003 al 4.01.2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

- giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12; - giorni festivi dalle ore 9 alle ore 10;

- che la suddetta pubblicazione ha carattere di semplice notizia, essendo esclusa la possibilità di presentare osservazioni e proposte.

Caraglio, 19 novembre 2003

Il Responsabile del servizio
Bruno Pellegrino

Il Sindaco
Aurelio Blesio

17

Comune di Casalbeltrame (Novara)

Art. 7 L.R. n. 52/2000. Adozione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

(omissis)

avvisa

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 24 in data 27.2.2003 è stato adottato, ai sensi dell'art. 7 della

legge regionale n. 52/2000, il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Casalbeltrame, 25 novembre 2003

Il Sindaco
Teresio Novella

18

Comune di Castelletto Stura (Cuneo)

Regolamento edilizio

Si rende noto che il Comune di Castelletto Stura ai sensi della L.R. 19/99 con deliberazione del C.C. n. 28 in data 29/9/2003, esecutiva a termini di legge, ha provveduto ad approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

Lo stesso è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato della Regione.

Il regolamento edilizio assume efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR.

Castelletto Stura, 17 novembre 2003

Il Sindaco
Gian Giacomo Allione

19

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Esito di gara di appalto mediante pubblico incanto. Art. 20 della legge 19.3.1990, n. 55 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 20 della legge 19 marzo, n. 55 e s.m.i.

rende noto

- che in data 8.10.2003 è stata esperita, secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., l'asta pubblica per l'aggiudicazione dei Lavori di:

“Ampliamento cimitero Comunale 5° Reparto 2° Lotto Costruzione Loculi”,

per l'importo a base d'asta di euro 289.997,60 di cui euro 13.721,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che sono pervenute nei termini previsti dal bando di gara n.ro 16 offerte;

- che sono state escluse n.ro 3 offerte;

- che sono state ammesse n.ro 13 offerte;

- che la soglia di anomalia calcolata secondo le disposizioni di Legge corrisponde a: 6,524%;

- che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Battello Geom. Maurizio con sede in via Giordano Bruno n. 29 Alessandria, che ha offerto il ribasso del 4,90% sul prezzo a base di gara e conseguentemente per il prezzo netto di euro 276.460,09;

- che l'avviso integrale degli esiti di gara è pubblicato all'albo pretorio del comune e sul sito: www.castelnuovoscriviva.info.

Castelnuovo Scrivia, 22 novembre 2003

Il Responsabile del Servizio
Marco Basiglio

20

Comune di Cerrina (Alessandria)

Bando pubblico per l'assegnazione dei posti fissi sul mercato domenicale della frazione valle

Il Responsabile del Servizio

Vista la propria determina n. 21/2003 ad oggetto “Mercato Domenicale p.zza Avv. Cesare Bollo - reistituzione”.

In esecuzione della propria determina n. 29/2003

rende noto che

1) E' indetta la procedura per l'assegnazione dei posti fissi sul mercato domenicale della Frazione Valle del Comune di Cerrina come di seguito individuati: posteggio n.10 di misura m.8 x 4,5 per un totale di mq. 36 - posteggio n.11 di misura m.8 x 4,5 per un totale di mq.36 - posteggio n. 20 di misura m. 9 x 4,5 per un totale di mq. 40,5;

2) Le istanze per l'assegnazione devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il 17 gennaio 2004 a “Comune di Cerrina - piazza Martiri Internati 3 - 15020 Cerrina (AL)”;

3) Ai fini della partecipazione al bando, l'interessato deve presentare la seguente documentazione: istanza di assegnazione con indicazione della zona in cui si richiede il posto fisso e con contestuale dichiarazione sostitutiva attestante quanto segue:

a) l'esame consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00;

b) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e il numero di codice fiscale;

c) l'essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 lettere a) b) c) d) ed e) e commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98;

d) l'iscrizione nel registro delle imprese con denominazione della ditta, forma giuridica, sede legale, numero e data di iscrizione, oggetto e data inizio attività, data termine società, generalità e qualifica di tutti i soggetti titolari di cariche.

Detta documentazione, redatta in lingua italiana e sottoscritta dall'interessato, deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

4) Le istanze spedite fuori termine non saranno ammesse e non daranno luogo ad alcuna priorità per il futuro;

5) L'assegnazione sarà effettuata entro il 30 gennaio 2004; eventuale documentazione integrativa dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla richiesta.

6) I posti saranno assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie formate in base alle seguenti priorità: a) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nello stesso mercato con riferimento ad unica autorizzazione; b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica come da iscrizione nel registro delle imprese. A parità di condizioni saranno applicati i criteri di cui alla D.G.R. 2/4/01 n. 32-2642.

7) Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa in vigore.

8) Per informazioni rivolgersi al Responsabile di Servizio Per. Ind. Renzo Alemanno - tel. 0142943421 - fax. 0142943817 - cell. 3480169836

Cerrina, 20 novembre 2003

Il Responsabile di Servizio
Renzo Alemanno

21

Comune di Cervasca (Cuneo)

Piano regolatore generale comunale 2003. Adozione del progetto preliminare

Premesso che con Deliberazione del C.C. n. 53 in data 19/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Regolatore Generale Comunale 2003, redatto ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Si rende noto

Che detto provvedimento e gli elaborati dello strumento urbanistico generale sono depositati presso gli Uffici Comunali in Cervasca via Roma 34, in libera visione al pubblico, per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data del 5 Dicembre 2003, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00; sabato, domenica e festività infrasettimanali dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Che nei trenta giorni successivi al deposito, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, potrà presentare su competente carta legale osservazioni e proposte, indirizzandole al Sindaco e facendole pervenire al protocollo generale del Comune.

Cervasca, 4 dicembre 2003

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Guido Otta

22

Comune di Colazza (Novara)

Avviso di deposito della variante strutturale al P.R.G.C.

Quest'Amministrazione comunale rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 14/11/2003, esecutiva, è stato adottato il progetto preliminare della variante strutturale e puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di Colazza.

La Variante ed i relativi elaborati sono depositati presso la segreteria del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, e precisamente dal giorno 4/12/2003 al 3/1/2004 durante i quali chiunque può prenderne visione durante il seguente orario:

dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 domenica e festivi dalle 9.00 alle 10.00.

Entro i successivi 30 giorni e cioè dal 4/1/2004 al 3/2/2004 potranno essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse redatte in triplice copia di cui una in bollo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Alfredo Rogora

23

Comune di Cravanzana (Cuneo)

Progetto preliminare del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Funzionario responsabile dell'area edilizia privata urbanistica

rende noto

Che con deliberazione del consiglio Comunale n. 17 del 5.11.2003 è stato adottato il progetto preliminare del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai

sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 e della L.R. 20.10.2000 n. 52.

Copia della deliberazione e degli elaborati tecnici relativi sono depositati, per libera visione al pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi dal 1.12.2003 al 31.12.2003 con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni entro i successivi 60 giorni al Sindaco del Comune di Cravanzana e al Presidente della Provincia di Cuneo dal 1.1.2004 al 1.3.2004.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000 la Provincia e i comuni limitrofi potranno avanzare rilievi e proposte.

Cravanzana, 24 novembre 2003

Il Responsabile del Servizio
Mario Carrettone

24

Comune di Cravanzana (Cuneo)

Adozione progetto definitivo 3° variante PRG

Ai sensi e agli effetti degli art. n. 15 comma 8 della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche

rende noto

Che con deliberazione Consiliare n. 18 del 5.11.2003 esecutiva ad ogni effetto di Legge, è stato adottato il Progetto Definitivo della 3° variante al Piano Regolatore Comunale Generale.

Che il Progetto Definitivo della 3° Variante al Piano Regolatore Comunale Generale è depositato in libera visione al pubblico presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal 1.12.2003 al 31.12.2003 compreso, durante i quali chiunque potrà prendere visione degli atti durante il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

Dalla Residenza Municipale, 24 novembre 2003

Il Segretario comunale
Mario Carrettone

Il Sindaco
Guido Fontana

25

Comune di Cressa (Novara)

Avviso proposta di zonizzazione acustica

Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale

Vista la relazione tecnica e gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.10.2003;

Vista la Legge Regionale 20/10/2000, n. 52;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 6/8/2001, n. 85-3802

avvisa

Che sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Cressa, la relazione tecnica e gli elaborati relativi alla proposta di zonizzazione acustica per l'esame da parte del pubblico.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni e sarà pubblicato sul B.U.R.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Cressa ed alla Provincia di Novara proposte ed osservazioni.

Entro 120 (centoventi) giorni dall'avvio della procedura, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

Cressa, 28 novembre 2003

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Amarilli Antonella

26

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Deliberazione C.C. n. 46/03 Regolamento Igienico Edilizio Comunale - integrazione art. 57

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di integrare l'art. 57 del vigente Regolamento Edilizio Comunale - approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 4/3/2002 e modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 24/5/2002 nel modo seguente: art. 57 - ___ omissis ___ "9.

Si precisa comunque che nuove costruzioni di singoli lotti in contesti già edificati possono avvenire anche qualora si dimostri che le sezioni delle strade private di accesso, pur non rispondenti alle dimensioni minime di cui al punto 3-4-5, non possono essere effettivamente ampliate per la indisponibilità dei comproprietari. In ogni caso deve essere attestato che le sezioni esistenti rispondono ai requisiti minimi di accesso in caso di intervento di mezzi antincendio, di pronto intervento sanitario, ecc., ai sensi del D.M. 1.2.1986 e dell'altra normativa in materia".

Il Sindaco
Andrea Filippin

27

Comune di Melazzo (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'11.9.2003 - Approvazione regolamento edilizio comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare il regolamento edilizio allegato in copia al presente provvedimento;

2. di dare atto che il regolamento edilizio di cui sopra è conforme al regolamento edilizio tipo predisposto dalla Regione;

3. di dare atto che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, dovrà essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di dare atto che il regolamento edilizio approvato con il presente provvedimento assumerà efficacia, come stabilito dal comma 9 dell'articolo 3 L.R. 19/1999, con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione;

5. di dare atto che ai sensi del 4^a comma dell'articolo 3 L.R. 19/1999 copia del regolamento edilizio, unitamente alla deliberazione di approvazione, dovranno essere trasmessi alla Giunta Regionale per l'esercizio dei poteri ad essa conferiti;

6. di dare atto che questo Comune provvederà con sollecitudine a recepire le modificazioni al testo tipo del regolamento edilizio che eventualmente la Regione Piemonte introdurrà a seguito dell'aggiornamento per l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative di settore.

28

Comune di Mombercelli (Asti)

Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 18.11.2003 - Permuta tratto strada comunale Bogera con area Pecli "Barbero-Drago" e sdemanializzazione tratto strada comunale Bogera

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di sdemanializzare il tratto della strada comunale Bogera che, a seguito del frazionamento, comprende attualmente i mappali n. 478, n. 459 e n. 476 del F. 10;

2. di trasferire al patrimonio disponibile dell'Ente la predetta area;

3. di autorizzare la permuta della predetta area con quella attualmente rappresentata dai mappali n. 463, n. 461, n. 466, n. 471 e n. 468 del F.10, dando atto che la sdemanializzazione e la dismissione della strada sono condizionate alla preventiva tracciatura e transitabilità, almeno agli ordinari mezzi agricoli, della nuova strada avuta in permuta;

(omissis)

29

Comune di Mornese (Alessandria)

Classificazione acustica del territorio comunale

Visto l'art. 7 della L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000:

Il Responsabile del servizio

avvisa

che con Deliberazione Consiliare n. 21 in data 26 settembre 2003, è stata approvata la proposta di classificazione acustica del territorio comunale;

che gli atti relativi sono depositati per la libera consultazione presso l'Ufficio Segreteria e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi del 20 novembre al 20 dicembre 2003;

chiunque potrà presentare, al Comune, proposte e osservazioni nei sessanta giorni successivi alla scadenza della Pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio. Mornese, 17 novembre 2003

Il Responsabile del Servizio
Gian Franco Caviggia

30

Comune di Nebbiuno (Novara)

Estratto della deliberazione del C.C. n. 30 del 1.10.2003 - Modifica Articolo 16 del Regolamento edilizio comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di apportare al comma 3 dell'art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale le modifiche citate in premessa.

2. Di dare atto, pertanto, che il comma 3 del predetto articolo è riformulato come segue: "3".

La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D)

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc)

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds)

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro."

3. Di riapprovare il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante del presente atto.

4. Di dare atto che il presente Regolamento Edilizio Comunale, composto di n. 70 articoli, n. 10 modelli nonché appendice all'art. 31 pagg. da 70 a 77, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 8/7/1999.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

6. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 19/1999 alla Giunta Regionale - Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale
Izzo Vincenzo

31

Comune di Novalesa (Torino)

Deliberazione C.C. n. 15 del 26.6.2003 ad oggetto: Approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale conforme allo schema tipo approvato dalla Regione Piemonte, revoca della deliberazione di C.C. n. 10 del 27.6.2003. Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del recente dispositivo.

2) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio così come modificato ed integrato agli artt. 16 comma 1 e 27 bis dell'allegato prospetto.

3) Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;

4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000.

Il Tecnico comunale
Valerio Bernard

32

Comune di Novi Ligure (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 3.11.2003: Approvazione di variante parziale alla norma-

tiva di P.R.G. ai sensi dell'art. 17 - 7° comma - L.R. 56/77 s.m.i.

(omissis)

Il Consiglio comunale

delibera

1. Di approvare la variante parziale alla normativa del P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., adottata con propria deliberazione n. 37/03, consistente in modifiche ed integrazioni agli articoli 23, 24, 34, 53 delle Norme di Attuazione, come riportate nel documento allegato.

2. Di dare atto che la presente variante sarà depositata e pubblicata nelle forme previste dalla L.R. 56/77.

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267 il 24.11.2003.

33

Comune di Pettinengo (Biella)

Deliberazione C.C. n. 24 del 5.5.2003 - Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conforme al Regolamento tipo approvato dalla G.R. con delibera n. 548-9691 in data. 29.07.1999 e qui allegato quale parte integrante ed essenziale e composto da nr. 70 artt. oltre agli allegati.

2. Di demandare al R.S.T. tutti i provvedimenti conseguenti.

Pettinengo, 27 maggio 2003.

Il Segretario Comunale
Daniela Gagliardi

Il Sindaco
Piera Canuto

34

Comune di Sale (Alessandria)

Delibera del Consiglio Comunale nr. 25 del 12/9/2003 Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8/7/1999 nr. 19

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il testo del regolamento edilizio del Comune di Sale, predisposto dall'Arch. Ilde Ghio, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L.R. 8/7/1999 nr. 19 composto da:

nr. 72 articoli, nr. 10 allegati elencati in premessa, nr. 1 appendice all'articolo 31 e il certificato riportante gli estremi di approvazione del C.C. e di pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte;

Di dare atto che il regolamento edilizio approvato è conforme al regolamento edilizio tipo regionale, di cui al D.C.R. 29/7/1999 nr. 548-9691 e s.m.i.;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte nonché di trasmette-

re, unitamente a copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale;

Di dare atto che il Regolamento edilizio Comunale vigente continua ad esplicare efficacia fino alla pubblicazione del nuovo regolamento edilizio sul B.U.R della Regione Piemonte;

Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000.

35

Comune di Santo Stefano Belbo (Cuneo)

Bando per assegnazione posteggi su area pubblica - mercato settimanale del Mercoledì

Visto il D.lgs 31.3.1998 n. 114; Vista la Delibera della G.R. 2.4.2001 n. 32 - 2642 L.R. 12.11.1999 n. 28, art. 11 Commercio su aree pubbliche - criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;

Vista la disponibilità di aree mercatali, previa consultazione formale delle categorie interessate, indice bando pubblico per l'assegnazione dei seguenti posteggi disponibili del mercato settimanale del mercoledì distinti con le seguenti caratteristiche:

- Posteggio n. 04 mt. 8 x 4 tot. mq. 32 settore Alimentare - Via Mazzini
- Posteggio n. 05 mt. 10 x 4 tot. mq. 40 settore Alimentare - Via Mazzini
- Posteggio n. 11 mt. 8 x 4 tot. mq. 32 settore Non alimentare- Piazza Umberto I°
- Posteggio n. 01 mt. 8 x 5,5 tot. mq. 44 settore Non alimentare - Piazza Umberto I°
- Posteggio n. 39 mt. 8 x 5 tot. mq. 40 settore Non alimentare - Piazza Umberto I°
- Posteggio n. 18 mt. 9 x 4 tot. mq. 36 settore Non alimentare - Piazza Umberto I°
- Posteggio n. 07 mt. 8 x 4 tot. mq. 32 settore Non alimentare - Piazza Umberto I°
- Posteggio n. 08 mt. 8 x 4 tot. mq. 32 settore Non Alimentare - Piazza Umberto I°
- Posteggio n. 0 mt. 8 x 4 tot. mq. 32 settore Non alimentare - Piazza Umberto I° (a rotazione ogni ventuno (21) giorni, battitore).
- Posteggio n. 09 mt. 6,5 x 5 tot. mq. 32,5 settore Non alimentare - Piazza Umberto I° (a carattere stagionale dal 01 febbraio al 30 aprile).

Gli indicatori dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze sono: 1) Maggiore numero di presenze effettive di spunta maturate dal richiedente nell'ambito del mercato.

2) Maggiore anzianità nell'attività del commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese.

3) Nel caso di ulteriore parità si seguiranno i criteri previsti nel Titolo IV Capo II lett. (A) n. 4 - 5 - 6 della D.G.R. 2.4.2001, n. 32 - 2642.

Presentare la domanda esclusivamente su appositi modelli forniti da questo ufficio, con marca da bollo da euro 10,33 e inviata con Racc. A.R. a: Comune di Santo Stefano Belbo Piazza Umberto I° n. 1 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, del presente bando.

Le domande pervenute al Comune oltre il termine predetto indicato nel bando, sono escluse definitivamente e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro. Il presente bando viene pubblicato sul B.U.R. e affisso

all'Albo Pretorio di questo Comune. Lo schema di presentazione della domanda è disponibile presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di S. Stefano Belbo.

S. Stefano Belbo, 25 novembre 2003

Il responsabile del servizio
Ferdinando Molinaris

36

Comune di Torre Pellice (Torino)

Avviso ad opponendum

In esecuzione al disposto dell'articolo 360, Legge 20.3.1865 sui Lavori Pubblici e s. m. e i., si invitano tutti coloro che hanno ragioni di diritto, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili od immobili o danni relativi, ad opporsi al saldo del credito verso la Ditta Futur Garden di Pons Massimo, corrente in Villar Perosa (TO), Via Roberto Incerti n. 16, dei lavori di "Interventi di ripristino a seguito danni alluvionali Autunno 2000 in Loc. varie (7 interventi)", assunti con contratto in data 26.9.2001, n. rep. 3245, registrato a Pinerolo il 28.9.2001 al n. 1555 serie I, a presentare a questo Comune domanda o i titoli del loro credito entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorso tale termine, non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del procedimento
Walter Cardetti

37

Comune di Vaie (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 17.11.2003 Regolamento Edilizio. Integrazioni

Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera

Di approvare le integrazioni al Regolamento edilizio così come approvato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 9.9.2003, con l'aggiunta degli allegati 10 modelli e dell'allegata appendice all'art. 31, come prescritto dalla Regione Piemonte con nota citata in premessa,

di dare atto pertanto che il Regolamento si compone di 70 articoli, 10 modelli e di un'appendice all'art. 31,

di confermare la conformità del Regolamento al Regolamento tipo regionale,

di ripubblicare l'estratto della presente deliberazione sul B.U.R. Piemonte, ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.R. 19/99.

(omissis)

Vaie, 18 novembre 2003

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Barilla

38

Comune di Venaus (Torino)

Progetto Preliminare di variante al P.R.G.C. di adeguamento al PAI

Si avvisa che con delibera di C.C. 20 del 20.11.03, è stato adottato il Progetto Preliminare di variante al P.R.G.C. di adeguamento al PAI., e di risposta alle osservazioni della Regione Piemonte.

La delibera e gli atti sono depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 24/11/03.

Osservazioni e proposte nel pubblico interesse dovranno pervenire dal 24/12/03 al 23/1/04, ai sensi dell'art. 15, c. 6, L.R. 56/77.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Mauro Rossetto

39

Comune di Verzuolo (Cuneo)

Approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento edilizio comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 71 articoli (n. 70 articoli, n. 1 articolo - Art. 27bis - relativo a disposizioni transitorie);
- n. 9 modelli;
- n. 1 appendice all'art. 31;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, N. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Marchetti

40

Comune di Villanova Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.6.2003 avente ad oggetto. "Integrazioni al precedente deliberato di Consiglio Comunale n. 29 del 7.10.2002 di approvazione del vigente Regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera

Di approvare integrazione delle norme del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, con riforma del Regolamento citato, con la seguente norma transitoria che rinvia l'entrata in vigore di alcune delle nuove norme regolamentari:

"Art. 72. Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 19 dell'8.7.1999, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli dal 13 al 58 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale".

La norma transitoria di cui innanzi entrerà in vigore, ad intervenuta esecutività del presente atto, dopo debita ripubblicazione all'albo pretorio comunale per gg. 15 ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile e del vigente Statuto Comunale.

Il Sindaco
Emilio Richiardi

Copia della deliberazione di modifica ed integrazione al Regolamento Edilizio di cui innanzi è in deposito presso gli uffici comunali per eventuale consultazione o rilascio.

41

I.P.A.B. Casa di Riposo "E. Serra" - Cocconato d'Asti (Asti)

Avviso di asta pubblica per la vendita di immobile in Torino - Corso Agnelli 126

Il Segretario dell'Ente
rende noto

che il giorno 30/12/2003 alle ore 10,00 presso la Casa di Riposo E. Serra, in via Garibaldi 18, avrà luogo un'asta pubblica per la vendita della seguente unità immobiliare di proprietà dell'Ente: nel comune di Torino, corso Agnelli n. 126, immobile costituito da a) Alloggio censito al N.C.E.U: F. 94, part. 1201, sub 7, zona cens. 2, cat. A/2, cl. 2, consistenza 5 vani; b) Posto macchina.

L'alloggio, attualmente libero, è ubicato al 4° piano (5° f. t.), composto da 3 camere, cucina, bagno, ripostiglio, corridoi, per complessivi mq 70,00 utili circa; sono inoltre presenti n. 2 balconi. La cantina, al 1° piano interrato ha una superficie di mq 7,48 circa.

Il posto auto, al 2° piano seminterrato indicato, ha una superficie di mq 12,50 circa.

Il prezzo a base d'asta viene fissato in Euro 154.065,00 (centocinquantaquattromilasestantacinque/00). L'asta sarà tenuta con il metodo di cui all'art. 73 lett. C e le procedure di cui all'art. 76 comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.

L'aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente. L'aggiudicazione sarà unica e definitiva, non prevedendosi offerte migliorative sul valore di aggiudicazione della gara. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola offerta valida.

Saranno accettate solamente offerte in aumento sul prezzo a base d'asta.

Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30/12/2003, a pena di esclusione, alla Casa di Riposo Serra, via Garibaldi n. 18, Cocconato, AT., CAP 14023.

L'avviso integrale d'asta e gli atti ad essa relativi sono depositati in visione presso la Segreteria della Casa di Riposo E. Serra (tel. 0141-907059, fax 0141-907852).

Cocconato, 24 novembre 2003

Il Segretario dell'Ente
Franco Zampicini

42

Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. - Torino

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria della società indetta, in prima convocazione, per il giorno 19 dicembre 2003 alle ore 9,30 presso la sede sociale di Galleria San Federico 54 - Torino, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 gennaio 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente.
 2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Bilancio al 30 giugno 2003 e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni ex art. 2364 del Codice Civile.
 3. Relazione previsionale 2003-2004.
 4. Nomina Amministratore.
 5. Delibere ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale.
- Per poter partecipare all'assemblea le azioni dovranno essere depositate presso:
- la sede sociale;
 - le casse sociali a norma di legge;
 - le banche:

Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A., Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.A., Insel S.r.l. - Finanziario di Partecipazione Gruppo Sella, Banca Mediocredito S.p.A., Banca Popolare di Intra soc. coop. per azioni a r.l., Unicredito Italiano S.p.A., San Paolo IMI S.p.A..

Il Presidente
Fabio Pasquini

43

Politecnico di Torino - Ufficio del responsabile del procedimento "Progetto Raddoppio"

Avviso ai creditori (ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99)

Appaltatore: A.T.I. Ortolan S.r.l. (Capogruppo-madataria) / M.B.M. S.r.l. / Zumaglini e Gallina S.p.A.

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'A.T.I. sopra citata, con sede in Via E. De Amicis n. 51 - 31013 Codognè (TV), esecutrice dei lavori di Progettazione esecutiva ed esecuzione degli edifici "a scavalco", manica approdo, demolizioni ed opere connesse relativi all'area ex OGR, in Torino, tra i corsi Castelfidardo, Peschiera, Ferrucci, Via Pier Carlo Boggio, sede del Politecnico di Torino, affidati con contratto stipulato in data 24 settembre 2001, consegnati definitivamente in data 10 ottobre 2001 e terminati in data 5 settembre 2003 (Certificato di Ultimazione Lavori del 8 settembre 2003) a presentare, all'Ufficio del Responsabile del Procedimento "Progetto Raddoppio" C.so Ferrucci n. 119 - 10141 Torino - Tel. 011/564.6242; Fax: 011/564.6174, le domande ed i titoli del relativo credito

entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendano garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Torino, 26 novembre 2003

Il Responsabile del procedimento
Francesca Ossola

44

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 61/135035 in data 17/11/2003 di Occupazione d'Urgenza degli immobili siti nel Comune di Stazzano necessari ai lavori di adeguamento del ponte sul Rio Vargo sopra Stazzano lungo la SP 135 "Serravalle - Carezzano"

(omissis)

Il Direttore generale
Francesco Spampinato

45

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 459/52392 del 6/5/2003. Domanda (27421 del 27/4/1999) della Ditta Meneguzzi Albino per rinnovo e subingresso della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Bormida in Comune di Sezzadio

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il rinnovo e subingresso della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Bormida in Comune di Sezzadio a favore della Ditta Meneguzzi Albino. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 14/3/1999, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione accordata con D.M.LL.PP. n. 78461 in data 14/3/1969 alla ditta Buffa G., nella misura massima di mod. 0,30 (l/s 30) e media di mod. 0,075 (l/s 7,5).

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 11/4/2003, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 14/3/2003 il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 395 fino al 31/12/2004 e di 790 dal 1/1/2005.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici - SIT
Ing. Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Bormida.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

46

Provincia di Asti - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 75920 - 87/613 ad oggetto: Giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e autorizzazione alla gestione relativi all'impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per le fasi R13 e D15 da realizzare nel comune di Canelli in Via Vecchia Fornace. Ditta ECO-NORD S.r.l. con sede legale in Savona (SV) via Guidobono, 6/4 ed uffici amministrativi in Canelli (AT), via S. G. Bosco, 53

Con riferimento al progetto presentato dalla ditta Econord S.r.l., sede legale in Savona, via Guidobono, 6/4, si pubblica a conclusione della procedura di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.r. 40/98 e s.m.i. il seguente provvedimento di autorizzazione:

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 75920 - 87/613 al oggetto: Giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e autorizzazione alla gestione relativi all'impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per le fasi R13 e D15 da realizzare nel comune di Canelli in Via Vecchia Fornace. Ditta ECO-NORD S.r.l. con sede legale in Savona (SV) via Guidobono, 6/4 ed uffici amministrativi in Canelli (AT), via S. G. Bosco, 53.

N.B.: i testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

a voti unanimi resi nelle forme di legge, la Giunta Provinciale delibera per i motivi indicati in premessa:

1) Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo all'impianto per la realizzazione di un deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi da destinare a smaltimento e recupero presentato dalla ditta ECO-NORD S.r.l., con sede legale in Savona, via Guidobono, 6/4 ed uffici amministrativi a Canelli (AT) via San G. Bosco n. 53, (omissis), iscritta al Registro Imprese - sezione ordinaria- repertorio economico amministrativo n. 137673 della CCIAA di Savona (SV), a firma del legale rappresentante geom. Alberto Olivieri, (omissis), per i motivi riportati nella precedente parte narrativa da considerare quale componente integrale e stanziale del presente provvedimento;

2) Il giudizio positivo di compatibilità ambientale in particolare è motivato dalla compatibilità dell'impianto

con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (Piano Territoriale Regionale, proposta di Piano Territoriale Provinciale, Piano Regolatore Comunale). L'intervento risulta coerente con i vincoli previsti dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti per tutti i parametri considerati (distanza dai centri abitati, distanza da scuole ed ospedali, distanza da fiumi, fasce di rispetto da punti d'approvvigionamento idrico a scopo potabile, franco fra il livello di massima escursione della falda ed il piano di campagna, aree inondabili collocate in fascia B e C, aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree soggette ad erosione di sponda, parchi nazionali e regionali e aree a riserva naturale e integrale, oasi di protezione, fasce di rispetto da strade, aree di riserva idropotabile ed ad alta vulnerabilità idrogeologica, interferenza con usi del suolo per coltivazioni pregiate, zone industriali con industrie a rischio). Sono inoltre ritenute idonee, come si evidenzia dalla relazione dell'A.R.P.A., le mitigazioni proposte per limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di deposito preliminare;

3) Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è altresì motivato dalla generale condivisione dello studio d'impatto ambientale che trova riscontro nel parere di tutte le istituzioni, dei tecnici e degli esperti;

4) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni dall'adozione del presente provvedimento;

5) Di approvare il progetto per la realizzazione di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi da destinare a smaltimento e recupero ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

6) Di autorizzare la ditta ECO-NORD S.r.l. con sede legale in Savona (SV), via Guidobono 6/4, ed uffici amministrativi in Canelli (AT), via S.G.Bosco, 53, rappresentata dal geom. Alberto Olivieri (omissis), ad effettuare le operazioni di cui al punto D15 dell'Allegato B ed al punto R13 dell'Allegato C del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. con l'osservanza delle prescrizioni impartite nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento. L'autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di adozione della presente autorizzazione ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima dalla scadenza della autorizzazione, deve essere presentata opportuna domanda alla Provincia che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

7) Di autorizzare l'effettuazione delle operazioni di cui al punto 1) esclusivamente sull'area ubicata in via Vecchia Fornace del Comune di Canelli (AT), come evidenziato negli elaborati grafici, allegati all'istanza di autorizzazione sull'area censita al N.C.T. foglio n.13, mappali n: 735-737-739 di proprietà della Olivieri Giuseppe corrente in Canelli, Via San G.Bosco, 53, e mappali: 734-736 e 738, di proprietà della ditta Sugherificio Piemontese S.R.L. con sede in Canelli, Via Antica Fornace 1/3. La ditta ECO-NORD S.R.L. ha dichiarato di aver stipulato regolare contratto di locazione con le ditte citate per l'uso dell'area.

8) L'autorizzazione per le operazioni D15 ed R13 è rilasciata per le seguenti categorie di rifiuti:

- 17.01.01 cemento;
- 17.01.02 mattoni;
- 17.01.03 mattonelle e ceramiche;
- 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle riportate alla voce 17.01.06, quindi non contenenti sostanze pericolose;
- 17.02.01 legno;

- 17.02.02 vetro;
- 17.02.03 plastica;
- 17.03.01- miscele bituminose contenenti catrame di carbone;
- 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01;
- 17.03.03- catrame di carbone e prodotti contenenti catrame;
- 17.04.01 rame, bronzo, ottone;
- 17.04.02 alluminio;
- 17.04.03 piombo;
- 17.04.04 zinco;
- 17.04.05 ferro ed acciaio;
- 17.04.06 stagno;
- 17.04.07 metalli misti;
- 17.04.11 cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10;
- 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03;
- 17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05;
- 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07;
- 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03, quindi non contenenti amianto e non contenenti, né costituite da sostanze pericolose;
- 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01;
- 17.09.04 rifiuti misti dell'attività da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03;

9) Il volume totale di stoccaggio dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione è pari a mc. 4.200; per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi la capacità massima di stoccaggio è di 120 mc. e per i rifiuti differenziati è di 120 mc. I rifiuti pericolosi ed i rifiuti differenziati devono essere stoccati negli appositi contenitori scarrabili.

10) L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie secondo le procedure disposte negli allegati "B" e "C". La prestazione delle garanzie finanziarie potrà essere modificata a seguito di nuove e diverse norme approvate dalla Regione Piemonte;

11) Che in caso di inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto nelle schede di cui agli allegati "A", "B" e "C" l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con la conseguente applicazione delle relative sanzioni;

12) che la ditta ECO-NORD S.r.l. provveda a chiedere al Comune di Canelli (AT) l'autorizzazione a realizzare l'opera in deroga al vincolo ambientale poiché il progetto in oggetto riguarda un'area vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985 n. 431, e, pertanto, occorre applicare le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431;

13) Di disporre l'invio della presente delibera alla ditta ECO-NORD S.r.l. avente sede legale in Savona Via Guidobono 6/4, ed uffici amministrativi in Canelli (AT), via San G. Bosco, 53.

14) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei seguenti servizi per gli eventuali provvedimenti di competenza:

o Responsabile del settore Approvazione Strumenti Urbanistici della Regione Piemonte;

- Responsabile del Settore Beni Paesistici ed Ambientali della Regione Piemonte;

- Responsabile del Settore Smaltimento Rifiuti della Regione Piemonte;

- Responsabile del Servizio Cave e Torbiere della Regione Piemonte;

15) Di disporre l'invio in copia della presente delibera al Comune di Canelli (AT) ed all'A.S.L. 19;

16) Di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Provinciale di Asti, per il puntuale controllo del rispetto delle prescrizioni;

17) In caso d'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto nel presente provvedimento l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con la conseguente applicazione delle relative sanzioni;

18) Di dare atto che sono stati espressi favorevolmente i pareri, quali risultano apposti sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n. 267 del 2000;

19) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.12, comma 8 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale e presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione;

20) Di informare che, avverso alla presente deliberazione, è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente determinazione.

21) Di dichiarare, con unanime voto palese degli intervenuti, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00;

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmati:

Il Presidente
Giovanni Carlo Fassone

Il Segretario Generale F.F.
Carlo Berruti

47

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 90079 del 25/11/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30.5.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Binello Pietro per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Binello Pietro la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994

n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

- 3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)
(omissis)
disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 25 novembre 2003

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

48

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 86707 del 17/11/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 03.08.2000 alla Provincia di Asti dalla Ditta Borbore Immobiliare s.s. per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in comune di Asti ad uso antincendio

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Borbore Immobiliare s.s. la derivazione di 4 l/s massimi di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso antincendio;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 103,99 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, do-

vrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

- 3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis)

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 17 novembre 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

49

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 89069 del 21/11/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 26.06.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Borgo Luigi per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Borgo Luigi la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 10 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,70 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994

n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 21 novembre 2003

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

50

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 87044 del 17/11/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 18.07.2000 alla Provincia di Asti dall'AZ. AGR. CASTELLO DEL POGGIO S.S. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Az. Agr. Castello del Poggio s.s. la derivazione di 6,6 l/s massimi e 1100 mc/a medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994

n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 17 novembre 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

51

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 89068 del 21/11/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 11.06.2001 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Longo Piera per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Longo Piera la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,3 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994

n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)
(omissis)
disciplinare

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 21 novembre 2003

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

52

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 90082 del 25/11/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.6.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Montrucchio Aldo per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo

Il Dirigente del Servizio

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Montrucchio Aldo la derivazione di 0,5 l/s massimi e 400 mc/annui di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)
(omissis)

disciplinare

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 25 novembre 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

53

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 88371 del 19/11/2003. T.U. 1775/1933. Domanda di concessione preferenziale presentata in data 08.08.2000 alla Provincia di Asti dal Sig. Torchio Valter per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere al Sig. Torchio Valter la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 6 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

(omissis)
disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 19 novembre 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

54

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 86441 del 13/11/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 21.06.2001 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Verzello Gianfranca per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig. Verzello Gianfranca la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994

n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

(omissis)
disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 17 novembre 2002

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

55

Provincia di Asti - Area Sviluppo Sociale e Lavoro - Servizio Promozione Sociale ed Economica

Determinazione del Dirigente n. 86610 del 17 novembre 2003. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione "Centro di ascolto La Fontana" con sede in Asti, via Arò n. 34

Il Dirigente
(omissis)
determina

1) Di iscrivere alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Socio-assistenziale - l'Organizzazione "Centro di ascolto La Fontana" con sede in Asti, via Arò n. 34.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ot-

temperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

4) Di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto ai beneficiari ai sensi e per gli effetti di cui al vigente regolamento di contabilità.

5) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area
Sviluppo sociale e lavoro
Massimo Caniggia

56

Provincia di Cuneo

Avviso di asta pubblica per l'alienazione della Cava "Dormiosa", sita nel Comune di Roccavione

Avviso di asta pubblica per l'alienazione della Cava "Dormiosa", sita nel Comune di Roccavione.

E' indetta asta pubblica da esperirsi ex art. 73 lett. c) del R.D. 23.5.1924, n. 827, per l'alienazione della Cava "Dormiosa", sita nel Comune di Roccavione, proprietà della Provincia di Cuneo.

Prezzo a base d'asta euro 2.250.000,00.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 20/1/2004.

Avviso integrale reperibile sul sito internet: www.provincia.cuneo.it o, in orario d'ufficio, presso il Settore Contratti - Corso Nizza n. 21 - (tel. 0171/445248-telefax 0171/445459).

Cuneo, 21 novembre 2003

Il Presidente
Giovanni Quaglia

57

Provincia di Cuneo

Decreto n. 6 del 10/10/2003. Lavori di sistemazione idraulica del Fiume Po e dei suoi affluenti nel tratto Pian del Re - Cardè. Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico. Occupazione d'urgenza terreni e determinazione indennità provvisoria di espropriazione, ai sensi del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001, come modificato dal D.Lgs. 27 dic. 2002 n. 302, art. 22/bis

(omissis)

decreta

Art. 1 di disporre, in favore della Provincia di Cuneo, l'occupazione d'urgenza degli immobili la cui occupazione si rende necessaria per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Po e dei suoi affluenti nel tratto Pian del Re - Cardè, descritti nel qui allegato Piano Particellare di Esproprio, costituente parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 di dare atto che l'occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta per un massimo di anni cinque dalla data di immissione nel possesso;

Art. 3 di determinare il valore dell'indennità provvisoria di espropriazione applicando il criterio del valore agricolo medio nell'ambito delle singole regioni agrarie, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi del D.P.R. 327/01, come modificato dal D.Lgs. 27/12/02

n. 302, art.40, come indicato nel Piano Particellare di Esproprio allegato al presente provvedimento;

Art. 4 di dare atto che, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, è dovuta ai proprietari degli immobili un'indennità di occupazione, determinata ai sensi del D.P.R. 327/01, come modificato dal D.Lgs. 27/12/02 n. 302, art. 50;

Art. 5 il presente provvedimento redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 22 della Tab. allegato B) del DPR 26/10/1972 n. 642, verrà notificato nelle forme di legge agli aventi diritto, depositato presso la Segreteria del Comune interessato per 20 (venti) giorni nonché pubblicato per estratto sul BUR Piemonte;

Art. 6 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente Settore Segreteria Generale Servizio
Amministrativo Espropri

Il Segretario Generale
Benedetto Buscaino

58

Provincia di Torino

Prat. 28/99. Realizzazione dello svincolo sul raccordo autostradale Torino - Aeroporto di Caselle in prossimità del Castello S. Cristina di Borgaro Torinese a servizio dell'impianto di compostaggio di rifiuti urbani ad elevata natura organica realizzato in località Tetti dell'Oleo di Borgaro Torinese. I Lotto. Determinazione delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione delle aree in Comune di Borgaro Torinese

Il Dirigente del Servizio espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Borgaro Torinese e necessari ai lavori per la realizzazione dello svincolo sul raccordo autostradale Torino - Aeroporto di Caselle in prossimità del Castello S. Cristina di Borgaro Torinese a servizio dell'impianto di compostaggio di rifiuti urbani ad elevata natura organica realizzato in località Tetti dell'Oleo di Borgaro Torinese. I Lotto sono stabiliti nella misura indicata negli allegati elenchi ditte che formano parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione potranno comunicare all'Ente espropriante:

1) se intendono accettare l'indennità proposta;

2) se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria. Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il

prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona edificabile potranno comunicare se intendono accettare l'indennità proposta che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità s'intendono rifiutate.

Art. 3) Estratto del presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Borgaro.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 novembre 2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

59

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 7632-48669/2003 del 30/09/2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.04.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 763-248669/2003 del 30/09/2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Self Service Procione con sede legale in Rivoli (To) Via Albenga 36 (C.F. n./P.IVA 06708820011) la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Pinerolo foglio di mappa n. 62 e particella catastale n. 11 in misura di mod. massimi 0,04 (4 l/s) e moduli medi 0,02 (2 l/s) ad uso igienico;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/6/2003.

(omissis)

Art. 7 - Condizione particolari

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione a provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno formate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Art. 11 - Canone

A far data dal provvedimento di approvazione del presente disciplinare il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo in ragione del consumo medio annuo specificato all'art. 1 del presente disciplinare.

In particolare il canone di concessione relativo alla prima annualità dovrà venire versato in ragione di Euro/mod 866,53 per mod 0,02, ed in ogni caso non inferiore 103,99 Euro come previsto dalla Determinazione della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte n. 430 del 17.10.2002, entro trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta adozione del provvedimento di approvazione del presente disciplinare.

Detto canone relativo alla prima annualità 2003 è dovuto in ragione di rate mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità rimanente al 31.12.2003 del provvedimento di approvazione del presente disciplinare; a tale fine la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

A far data dal 1.1.2004 il canone è invece dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

(omissis)

60

Provincia di Torino

Bando diretto alla concessione di contributi per l'installazione di caldaie a pezzi di legna e a pellets inferiori a 100 kW di potenza massima al focolare

La Provincia di Torino ha approvato con D.G.P. n. 293552/2003 un bando diretto alla concessione di contributi per l'installazione di caldaie a pezzi di legna e a pellets inferiori a 100 kW di potenza massima al focolare.

Possono formulare domanda di contributo le persone fisiche o giuridiche, in qualità di proprietari o titolari di

diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l'intervento.

Le domande, indirizzate alla Provincia di Torino, Sportello Ambiente, Via Valeggio 5, 10128 Torino, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità alla modulistica prevista dal bando e inviate in duplice copia a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di un estratto del bando sul Bollettino Ufficiale Regionale. La scadenza del bando è fissata al 30 giugno 2004. La Provincia di Torino si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle richieste di contributo nel caso in cui fossero ancora disponibili risorse finanziarie.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici ed è quantificato, rispetto alle spese ammissibili (IVA esclusa) nel modo seguente:

- 30% in caso di caldaia a pezzi di legna con accumulatore termico
- 30% in caso di caldaia a pellets con o senza silo di stoccaggio

Il cofinanziamento passa al 50% in caso di integrazione con un impianto solare termico, per la cui installazione e messa in esercizio non sia stato concesso un altro contributo pubblico.

Le risorse destinate all'incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in Euro 250.000,00.

Maggiori informazioni e tutta la documentazione è reperibile presso la pagina "bandi e gare" della sezione "Energia e Ambiente" del sito internet della Provincia di Torino: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/>

61

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VII - Servizio Risorse Idriche

Ordinanza n. 18

Il Dirigente

Vista la domanda in data 16/5/2003 della sig.ra DreSCO Sonia, nata a Varzo (VB) il 29/7/1953 ed ivi residente in via Alneda n. 10, c.f.: DRSSNO53L69L691D, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Isornino, in Comune di Craveggia, ad uso produzione energia elettrica, con restituzione delle acque nel torrente Melezzo Orientale, in Comune di Malesco, con le seguenti caratteristiche: portata massima l/s 410,00 - portata media annua l/s 336,00 - salto m 210,00 - potenza media nominale kW 691,76 - intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1/1 al 31/12;

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R,

ordina

La sopracitata domanda ed il relativo progetto, saranno depositati, presso gli uffici della Provincia del V.C.O. - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 01/12/2003, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 01/12/2003, all'Albo Pretorio dei Comuni di Craveggia e Malesco.

La visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno Giovedì

29/01/2004, alle ore 10:30, con ritrovo presso il Municipio di Craveggia.

Si avverte che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci Legali e Avvisi del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della presente ordinanza.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio.

La pubblicazione della domanda è valida anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste in progetto.

Verbania, 21 novembre 2003

Il Dirigente
Mauro Proverbio

62

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VII - Servizio Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R dell'estratto del seguente atto: determinazione n. 168 del 26/5/2003

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. di assentire alla ditta Val Bianca S.r.l., con sede in Domodossola (VB), via Girola n. 15 (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione, in sanatoria e variante, di piccola derivazione d'acqua dal Rio Valbianca, in Comune di Calasca Castiglione, nella misura di moduli massimi 3,00 e medi 2,46, per produrre su un salto di m 244,50 la potenza nominale media di kW 589,68;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 20/5/2003 (omissis);

3. di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 14/1/1991, data di rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio lavori e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/5/2003 (omissis)

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà

e del buon regime del Rio Valbianca, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se sia accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazioni e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa (omissis).

Verbania, 24 novembre 2003

Il Dirigente
Mauro Proverbio

63

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Avviso di acquisizione di materiali litoidi dal torrente Stura

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002 e s.m.i.

Si rende noto

che la Ditta Cave Stura Group S.r.l. con sede in Ciriè, via Giacomo Matteotti n. 38, (omissis) in data 22 settembre 2003, ha presentato a questo Settore domanda in data 7.11.2003, per l'acquisizione di materiali litoidi provenienti dal torrente Stura, già stoccati extra-alveo in territorio del Comune di Nole - per mc. 3.500,96 - ed in territorio del Comune di Villanova C.se - per mc. 550.

Detta documentazione è pervenuta a questo Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino in data 1.10.2003, con integrazioni del 12.11.2003, al fine del rilascio del Disciplinare di Concessione all'acquisizione.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/1/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

64

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Bra (Cuneo)

Comunicazione di avvio del procedimento - ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e artt. 12 e 13 della L.R. n. 27/1994 - di Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato all'ampliamento e adeguamento del Centro Sportivo denominato "Palazzetto dello Sport" per consentirne la fruibilità ai portatori di handicap e oggetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11 giugno 2003 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Bra

Data di avvio del procedimento: 25 Novembre 2003

Conclusioni del procedimento: 4 Dicembre 2003

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del procedimento di Accordo di Programma presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Bra entro il 4 Dicembre 2003.

Il presente viene inoltre pubblicato sul B.U.R. Piemonte.

Bra, 25 novembre 2003

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Proietti

Comune di Brandizzo (Torino)

Estratto avviso di procedura di approvazione "Proposta di classificazione acustica del territorio comunale" (art. 7 legge regionale 20.10.2000 n. 52)

Comune di Brandizzo - Via Torino 121, 10032 Brandizzo TO - Tel. 0119138093/fax.0119139962/Sito Internet: www.comune.brandizzo.to.it - e-mail territorio.manutenzione@comune.brandizzo.to.it

Il Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

avvisa

- che con Deliberazione G.C. del 23.10.2003 n. 31 è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione del territorio comunale;

- che gli elaborati della Proposta di classificazione acustica del territorio comunale sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale e, pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni a decorrere dal 24.11.2003.

Chiunque può prendere visione con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,20 alle ore 12,20 ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 entro 60 (sessanta) giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.

Tutte le proposte e osservazioni dovranno essere predisposte per iscritto in duplice copia, al Protocollo generale, in orario d'ufficio, entro il periodo di scadenza di cui sopra.

Brandizzo, 18 novembre 2003

Il Responsabile dei Servizi
territorio e manutenzione
V. Giannone

Comune di Cursolo-Orasso (Verbano-Cusio-Ossola)

Avviso di avvio di procedura di approvazione della Classificazione acustica del territorio

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge n. 447 del 26.10.1995;

Vista la L.R. 20.10.2000 n. 52;

Vista la Delibera di C.C. n. 16 del 31.10.2003;

rende noto

Che questa Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura di approvazione.

Della classificazione acustica del territorio Comunale: gli elaborati tecnici sono depositati presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni dal 7 Novembre 2003.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione dal lunedì al sabato durante il normale orario di ufficio.

Nei successivi sessanta giorni dalla data di avvio della procedura, chiunque potrà presentare rilievi e/o proposte nel pubblico interesse.

Le osservazioni e le proposte dovranno essere presentate in triplice copia di cui una in bollo, nel predetto termine, avvalendosi del servizio postale con plico raccomandato A.R. (in tal caso farà fede il timbro postale) o mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune durante l'orario di apertura degli uffici Comunali.

Cursolo-Orasso 6 novembre 2003

Il Responsabile del servizio

Daniele Merola

Comune di Diano d'Alba (Cuneo)

Avvio procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Procedimento rende noto che, in esecuzione della Deliberazione del C.C. n. 27 in data 17-9-2003, è stato pubblicato l'avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20-10-2000 n. 52.

Gli atti sono depositati presso l'Ufficio tecnico comunale e pubblicati, per estratto, all'Albo Pretorio per 30 giorni con decorrenza dal 26 novembre 2003.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Diano d'Alba ed alla Provincia di Cuneo proposte ed osservazioni.

Diano d'Alba, 26 novembre 2003

Il Responsabile del Procedimento

Marco Taretto

Comune di Monchiero (Cuneo)

Avviso di pubblicazione e deposito della proposta di zonizzazione acustica del Comune di Monchiero

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21 novembre 2003 con la quale si adotta preliminarmente la proposta di zonizzazione acustica del Comune di Monchiero e si dà avvio alla procedura di approvazione.

Visto l'art. 7 della L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000 relativo alla procedura di approvazione della classificazione acustica

rende noto

Che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000 in data 28 novembre 2003 si dà avvio alla procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune di Monchiero. Gli elaborati tecnici adottati sono depositati presso l'ufficio tecnico comunale affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico.

Entro i successivi 60 giorni dall'avvio della procedura i soggetti interessati possono presentare al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni.

Il Sindaco

Marziano Porasso

Comune di Nole (Torino)

Avvio procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

rende noto

Che con Deliberazione consigliere n. 46 del 21.10.2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata proposta di classificazione acustica del territorio comunale, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge Regionale n. 52/2000.

Tale Deliberazione e tutti gli elaborati tecnici costituenti la classificazione acustica del territorio comunale sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal 3.12.2003 al 1.1.2004.

Chiunque può prendere visione degli atti dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali.

Nei successivi 60 (sessanta) giorni, e quindi dal 2.1.2004 al 1.3.2004, chiunque può presentare al Comune ed alla Provincia osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Nole, 3 dicembre 2003

Il Sindaco

Giulio Antona

Comune di Sestriere (Torino)

Avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi L.R. 20/10/2000 n. 52

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Edilizia Privata e Urbanistica

In esecuzione alla deliberazione consiliare n. 39 del 27.11.2003, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge

rende noto

- che, in osservanza dell'art. 7 della L.R. 52/2000, è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;

- che l'elaborato di classificazione è depositato presso la Segreteria del Comune, in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi a far data dal 2.12.2003 al 31.12.2003;

- che entro i successivi sessanta giorni (29.2.2004) ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni nel pubblico interesse.

Sestriere, 1 dicembre 2003

Il Responsabile Area Tecnica
Edilizia Privata e Urbanistica
Marcella Di Mauro

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - Ufficio deposito progetti V.I.A.

Strada Provinciale 229 della Valsesia - Progetto preliminare per la costruzione della variante all'abitato di Fara - Lotto sud, presentato dal Dott. Ing. Giuseppe GAMBARO - Ingegnere Capo del Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara con sede in Piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio di procedimento inerente la fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi della art. 10 comma 2 Legge Regionale 40/98 - categoria progettuale n. 28 dell'Allegato B2

In data 13.11.2003 il Dott. Giuseppe Gambaro, Ingegnere Capo del Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara con sede in Piazza Matteotti, 1- Novara, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto "Strada Provinciale 229 della Valsesia - Progetto preliminare per la costruzione della variante all'abitato di Fara - Lotto sud".

Tale progetto rientra nella categoria progettuale n. 28 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e consiste nella costruzione di un nuovo tratto di strada (2° lotto) che dipartendo dalla strada provinciale Fara-Borgovercelli, a ovest dell'abitato di Fara Novarese, mediante uno svincolo a rotatoria, si collega con la strada provinciale della Valsesia a sud dell'abitato, sempre con uno svincolo a rotatoria.

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara in data 13.11.2003 prot. n. 63219 ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefono 0321/378430, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del 3° Settore Dipartimentale Dott. Alberto Ventura, tel. 0321/378404.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Dirigente di Settore
Alberto Ventura

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Autorità competente in materia di VIA (ex L.R. 40/98) - Organo Tecnico Provinciale

Progetto di "Coltivazione Cava di prestito per inerti e di recupero ambientale in Regione Mandrie in Comune di Arborio (VC)". Categoria progettuale n. 13, Allegato A2, L.R. 40/98. Proponente: Società Cantieri Stradali Gallo S.p.A., con sede in Arborio - Via C. De Rossi n. 18. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 25/11/03, la Società Cantieri Stradali Gallo S.p.A., con sede in Arborio - Via C. De Rossi n. 18, ha presentato presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, (Servizio VIA - Settore Pianificazione Risorse Territoriali), Via S.Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998, copia degli elaborati di progetto allegati alla domanda di Pronuncia di compatibilità ambientale relativa alla "Coltivazione Cava di prestito per inerti e di recupero ambientale in Regione Mandrie in Comune di Arborio (VC)", presentata alla Provincia di Vercelli - Autorità Competente in materia di VIA, (prot. di ricevimento n.48469 del 25.11.03), ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 40/98.

Il Progetto rientra nella categoria progettuale n.13, Allegato A2, L.R. 40/98.

Contestualmente il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 25.11.03.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti (da Lunedì a Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00), per 45 giorni a partire dal 25.11.03, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giorgetta. J. Liardo, Direttore del Settore Pianificazione Risorse Territoriali della Provincia di Vercelli.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi al Servizio di VIA - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590382.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile dell'Organo Tecnico Provinciale
Direttore del Settore Pianificazione Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Amministrazione Provinciale di Cuneo - S.P. n. 422 - Tronco: Cuneo/Dronero/Acceglio - Rifacimento ponte alla progressiva km 72 + 210 e consolidamento del corpo rilevato - Rio delle Grange in Comune di Prazzo

Data di avvio: 17/11/2003

N. di protocollo dell'istanza: 50100

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraud

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. A. Rollo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del settore
Carlo Giraud

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto "S 19 - S.P. 215 del Sestriere - Lavori di protezione del corpo stradale, adeguamento e sistemazione della sovrastruttura stradale". Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

In data 25.11.2003, con nota prot. n. 13135/26/2003, la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte della Provincia di Torino, con sede in C.so G. Lanza n. 75, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo "S 19 - S.P. 215 del Sestriere - Lavori di protezione del corpo stradale, adeguamento e sistemazione della sovrastruttura stradale", allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 25.11.2003

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Tra-

sporti nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Lorenzo Garrone, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla struttura organizzativa speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con distacco alla Direzione Trasporti per le attività dell'Unità flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (tel. 011/4325214).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Garrone

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.